

RODOLFO SAVELLI

**DALLE CONFRATERNITE ALLO STATO:  
IL SISTEMA ASSISTENZIALE GENOVESE  
NEL CINQUECENTO**

RODOLFO SALLI

DALLE CONFRATERNITE ALLO STATO  
IL SISTEMA ASSISTENZIALE GENOVESA  
DEL CINQUECENTO

Pubblico in questa sede i primi risultati di una ricerca ancora in corso che ho presentato in forma estremamente sintetica al 27° Colloque International d'Etudes Humanistes (Tours 2-12 luglio 1984) su *Pouvoirs et institutions en Europe au XVI<sup>e</sup> siècle*. Mi riprometto di proseguire l'indagine almeno fino alla metà del Seicento, quando tutto il sistema fu messo a dura prova dalla grande peste, approfondendo inoltre alcuni aspetti del tema che per il momento ho dovuto tralasciare per evidenti motivi di spazio (penso soprattutto alla questione delle confraternite).

Abbreviazioni:

- A. C. G. = Archivio storico del Comune Genova
- A. C. O. = Archivio del Collegio degli Orfani di S. Giovanni Battista Genova
- A. O. G. = Archivio degli Ospedali civili Genova
- A. S. G. = Archivio di stato Genova
- B. C. B. = Biblioteca Civica Berio Genova
- B. U. G. = Biblioteca Universitaria Genova

1. La città di Genova, non diversamente in questo da altre esperienze italiane ed europee, subisce nel Cinquecento una notevole evoluzione sia nella struttura economico-sociale sia in quella istituzionale. Le trasformazioni più evidenti possono essere sintetizzate intorno a due poli: si passa da un'economia dominata da gruppi mercantili e manifatturieri ad una in cui le attività bancarie e finanziarie sono l'elemento caratterizzante. Le vicende politiche e istituzionali sono segnate dal passaggio dal *Commune Ianue* alla « Repubblica di Genova »: finisce il periodo delle tradizionali (e tardo-medievali) lotte « faziose » (Adorno-Fregoso, guelfi-ghibellini, etc.), finisce l'alternarsi delle dominazioni dirette delle grandi e medie potenze straniere, e inizia invece (dal 1528) un lungo periodo di sovranità (limitata per altro dall'influenza spagnola); così come inizia in forme istituzionalmente rinnovate (anche se non certo immuni da contrasti e lacerazioni) il dominio del patriziato cittadino.

A lungo si è discusso delle caratteristiche arcaiche e asfittiche dello stato genovese, schiacciato tra la potenza delle famiglie e quella della Casa di S. Giorgio, e con una struttura territoriale particolarmente poco omogenea e discontinua. Contro questa interpretazione tradizionale si sono levate recentemente critiche di non poco conto<sup>1</sup>. E l'immagine della Repubblica di Genova come stato povero, debole e disarmato si è ampiamente diffusa, anche sulla scorta della pubblicistica cinquecentesca, in una prospettiva, per altro, del tutto particolare (e di parte)<sup>2</sup>.

Non si vuole (sia chiaro) dimostrare che, invece, lo stato genovese fosse forte, centralizzato, burocratizzato; si vuole in questa sede cercare

---

<sup>1</sup> V. Piergiovanni, *Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento*, in « Materiali per una storia della cultura giuridica », XIII, 1983, pp. 3-46.

<sup>2</sup> R. Savelli, *Tra Machiavelli e S. Giorgio. Cultura giuspolitica e dibattito istituzionale a Genova nel Cinque-Seicento*, in *Finanze e ragioni di stato in Italia e in Germania nella prima età moderna*, a c. di A. De Maddalena e H. Kellenbenz, Bologna 1984, pp. 249-321.

di capire quali fossero gli strumenti e i modi attraverso cui il patriziato, il ceto dominante ed egemone, riuscì nel corso del Cinquecento a consolidare il suo dominio sulla città (in un periodo di profonde trasformazioni economico-sociali), a dotarsi di un articolato e complesso sistema di uffici e magistrature (molto originali nel loro statuto) che gli permisero un forte e penetrante controllo sociale sui ceti subalterni.

In una città totalmente dipendente dall'estero per quanto riguardava i più essenziali rifornimenti alimentari, il problema del controllo della popolazione era fondamentale. Tanto per far capire come potessero mutare rapidamente le congiunture, ricordiamo come nel testo delle leggi di riforma promulgate nel 1528 (che vanno comunemente sotto il nome di Andrea Doria) vi sia un paragrafo in cui si promette la cittadinanza genovese (e relativi privilegi) a chiunque fosse venuto ad abitare e a lavorare a Genova: dopo le epidemie di peste del 1524 e del 1528 si voleva che « la nostra città si adorni della solita frequentia degli habitatori ». E si prospettava pure una notevole liberalizzazione nelle « arti » (anche se è difficile dire quanto in effetti fu realizzato)<sup>3</sup>.

Solo undici anni dopo, in una nuova e critica congiuntura, la Repubblica si vede costretta a promulgare un decreto in cui intima a tutta la manovalanza che lavorava nell'edilizia (e che non fosse originaria della città) ad andarsene « a caza loro o dove vogliono, e questo sotto pena de doi tratti di corda et esser posti in galera »<sup>4</sup>.

Il problema però non era certo risolvibile solamente coll'espellere dalla città tutte le bocche « eccedenti »: ben più importante era mantenere determinati livelli di popolazione, offrendo possibilità di lavoro, servizi assistenziali, garantendo regolari approvvigionamenti alimentari.

Or bene, nell'arco di un secolo (proprio nel Cinquecento) la classe dirigente genovese fu capace, seguendo in parte vie abbastanza inusuali,

---

<sup>3</sup> Cfr. *Le leggi et riforme della eccelsa Republica di Genova fatte ... l'anno M.D.XXVIII*, Pavia, appresso Girolamo Bartoli, 1575, c. 22 r: « desiderando noi ... che la nostra città si adorni della solita frequentia degli habitatori e che si rifaccia del numero di coloro che sono estinti, statuimo e ordiniamo che tutti quelli che verranno alla presente città per habitarvi e havervi stanza, s'intendano dover esser e che siano cittadini di Genova; e che possano godere di tutti i commodi e privilegi ... possano essercitare ciascuna arte e ciascuno artificio e liberamente adoperarsi ... nonostante privilegio o conventione di qual si voglia artificio o arte ».

<sup>4</sup> A. S. G., Senato, Sala Senarega 1227 (decreto del 28.7.1539).

di costruire una struttura di servizi che garantivano livelli non mediocri di sussistenza e assistenza; una struttura che si può definire « pubblica » nel senso che, come vedremo, alla fine del XVI secolo doveva rendere conto dei propri bilanci ad un'unica magistratura di controllo, o nel senso che la maggior parte di questi enti erano dotati di poteri giurisdizionali (civili e anche criminali). In realtà molti di questi enti ebbero origini « private » e per lungo tempo mantennero una larghissima autonomia.

Non è del tutto inutile, ai fini di permettere una più facile comprensione dei problemi, partire da alcune analisi e giudizi dati tra la fine del Cinquecento e gli inizi del Seicento. Cominciamo con Andrea Spinola, uno dei più acuti e attenti scrittori di « politica » genovese: parlando delle strutture ospedaliere cittadine, ad un certo punto del suo ragionamento esclamava:

Felici noi se nel governare la Republica facessimo quella riuscita che facciamo nel governo degli Hospitali: egli è sì ben regolato che in questo non vi è forse chi ci metta il piede inanzi.

Ma lo Spinola non era solo fiero di questo aspetto delle strutture assistenziali genovesi; aveva capito anche qualcosa di più; e infatti aggiunge:

Iddio si degni di mantener del continuo la nostra libertà publica, ma s'altro fosse di lei, i nostri Hospitali in poche settimane andrebbero a spasso<sup>5</sup>.

Lo Spinola si era reso conto di come gli ospedali genovesi facessero intimamente parte del sistema di potere del patriziato e della Repubblica, e come le interdipendenze tra questi fossero strettissime. In uno scritto di poco successivo, trattando di quell'altro importante ufficio che era l'Abbondanza, enunciava questo principio: « Il Magistrato dell'Annona per l'ordinario ha da regolarsi co'l carroggio di Negro »; e la loggia Di Negro era il luogo in cui si riuniva l'ufficio dei Poveri<sup>6</sup>. Ma un acuto osservatore come lo Spinola sapeva che non erano sufficienti *solo* magistrature assistenziali; vi era bisogno anche di qualcosa in più:

Sarebbe limosina prudentissima che, quando il grano è caro assai, *il pubblico e i privati ricchi* mettessero mano a fabricare, per dar occasione a molti po-

---

<sup>5</sup> A. Spinola, *Ricordi*, vol. III, B. U. G., Ms. B. VIII. 27, p. 128. Sullo Spinola cfr. l'introduzione di C. Bitossi ad A. Spinola, *Scritti scelti*, Genova 1981.

<sup>6</sup> A. Spinola, *Ricordi*, A. C. G., Ms. 59, c. 39 v.

veri di cavarsi la fame con la lor fatica<sup>7</sup>.

È il congiunto intervento dello stato e dei « privati ricchi » che può garantire un'assistenza che non sia solo fatta di elemosine.

Vi è anche un altro testo della fine del '500 in cui sono trattati con una notevole perspicuità i problemi del sistema di potere del patriziato genovese: ci riferiamo a quella *Relazione di Genova* del 1597, rimasta manoscritta ma ampiamente diffusa per l'Italia e l'Europa, attribuita ora a Giacomo Mancini ora a Matteo Senarega<sup>8</sup>. Palese, e condizionante, in quest'opera è la finalità dell'autore: analizzare i motivi di stabilità e di instabilità interni della Repubblica di Genova. Ma le fonti di informazione erano buone e di prima mano. Parlando dell'Ufficio dei poveri, ricorda come « nutrisce a spese proprie un buon numero di bisognosi nel lazzaretto... hora ve ne sono circa 450 », e come più di 2.000 persone ricevessero settimanalmente pane e piccole somme di denaro<sup>9</sup>.

Non sono solo i dati riportati a suscitare interesse; lo sono anche i giudizi:

Le elemosine... sono grandissime in questa città et per lungo tempo continuate, oltre a l'aver impoltronito il popolo minuto, l'hanno anche avezzato in maniera che senza esse non potrebbe più stare... le elemosine di hora in hora possono mancare, perchè non hanno sufficiente fondamento publico, o col mancar le ricchezze, o col raffredarsi la pietà, o col venir meno la religione<sup>10</sup>.

All'insufficiente « fondamento publico » fa fronte la « pietà » dei privati. Il concetto è ribadito ancor più chiaramente in un passo successivo in cui, analizzando i bilanci dei principali uffici genovesi, tratta anche di quelli degli Ospedali, dell'Ufficio dei Poveri e del Magistrato di Misericordia; e osserva:

Se non si tenessero da ricchi in quello stato in cui sin'hora la religione e la

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, c. 48 r. (corsivo mio). Un concetto questo che si ritrova espresso con molta chiarezza in una relazione dell'Ufficio dei poveri del 1677: « Due sono i rimedii opportuni: dispensare limosine e far lavori pubblici » (A. S. G., Archivio segreto 1650, fasc. 6).

<sup>8</sup> Cfr. R. Savelli, *Tra Machiavelli...* cit., p. 317 (e la bibliografia ivi citata). Ho recentemente trovato riferimenti al Mancini come informatore del Granduca di Toscana, in Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, 2844. Per la *Relazione* utilizzo l'esemplare A. S. G., Biblioteca, Ms. 129.

<sup>9</sup> *Relazione*, cit., c. 15 r. e v.

<sup>10</sup> *Ibid.*, c. 9 r.

pietà de molti li hanno mantenuti, darebbero piuttosto adito a qualche tumulto popolare <sup>11</sup>.

È la pietà, lo spirito religioso e caritativo dei privati il vero fondamento delle principali strutture assistenziali genovesi. La relazione è del 1597, quando ormai quasi tutte queste istituzioni si venivano sempre più connotando come enti pubblici (l'autore, infatti, trattava il problema introducendolo con queste parole: « abbiamo ragionato di quei denari pubblici che assolutamente sono del publico, rimane hora che si parli di quei denari che sono pubblici, ma obligati a opere pie »).

In effetti tale analisi aveva centrato una delle caratteristiche più originali del sistema genovese: strutture che formalmente (e sostanzialmente, pure) si possono dire pubbliche alla fine del Cinquecento, non solo traggono più o meno lontana origine da iniziative private che ancora le sostentano, ma le iniziative private avevano senz'altro una connotazione religiosa e caritativa del tutto particolare. D'altronde è solo con una ricerca sulle origini che si possono spiegare alcune delle più vistose specificità di questi uffici (ad esempio un'estesissima autonomia nella scelta del personale che le dirigeva).

2. Le vicende della storia genovese del primo Cinquecento aspettano ancora uno storico che approfondisca le pur pregevoli ricerche del Pandiani <sup>12</sup>. E quindi per il momento si è a volte costretti a muoversi in modo impressionistico; ma alcuni fatti sembrano certi e incontrovertibili, pur nella loro frammentarietà e nella lacunosità della ricostruzione.

Nel novembre del 1500 il governatore francese e il consiglio degli Anziani ricevono una protesta dei protettori dell'Ospedale di Pammatone che dichiarano « ad aures suas devenisse quosdam *iuvenes* tentare novum condere hospitale », nonostante il fatto che da tempo ormai tutta la struttura ospedaliera genovese fosse sostanzialmente concentrata nell'ospedale di Pammatone. Ma questi *iuvenes* ottennero di poter proseguire sulla strada intrapresa. Non vogliamo qui ricostruire le vicende dell'Ospedale degli Incurabili <sup>13</sup>, quanto spostare l'attenzione su questi *iuvenes*.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, c. 24 v.

<sup>12</sup> E. Pandiani, *La vita della Repubblica di Genova nell'età di Cristoforo Colombo*, Genova 1952.

<sup>13</sup> Cassiano da Langasco (Carpeneto), *Gli ospedali degli incurabili*, Genova

Da tempo è stata richiamata l'attenzione sulle « *societates iuvenum* » genovesi e sulle loro valenze politiche e religiose<sup>14</sup>, ma questa ha avuto una risonanza nella storiografia molto più ampia: infatti gli *iuvenes* che chiedevano i privilegi per l'ospedale degli Incurabili erano tutti membri della confraternita del « Divino amore » (così come lo era, e lo diventerà, anche il cancelliere che redasse l'atto in questione, Raffaele Ponsone). Le ormai secolari discussioni sul « Divino amore », spesso suffragate da una documentazione scarsa, hanno però frequentemente lasciato in secondo piano il ruolo svolto nella realtà da queste confraternite, con l'attenzione tutta volta a combattere ideali battaglie sul fronte del conflitto Riforma/Controriforma. Abbiamo così voluto seguire un po' più da presso la confraternita genovese, rileggerne gli statuti, indagare sui confratelli, per quanto permettono le matricole rimaste<sup>15</sup>, capire il senso di una serie di iniziative tutte strettamente collegate.

Poco dopo la costituzione del « Divino amore », il notaio Ettore Vernazza, fonda la compagnia del « Mandiletto » per « portar provvigione spirituali e temporali a poveri infermi della città »<sup>16</sup>; poi è la volta della *societas* « *reductus infirmorum incurabilium sub titulo Beate Marie* », la *societas* che doveva fornire tutto il supporto necessario alla gestione dell'Ospedale degli Incurabili<sup>17</sup>; nel 1505 lo troviamo a capo di un'altra *societas* « *sub titulo redemptionis* »<sup>18</sup>.

Fermiamoci un momento sulla composizione di quest'ultima confraternita: dall'atto notarile risultano 35 soci, di cui ben 10 sono del « Di-

---

1938 (a pp. 207-209 il decreto citato).

<sup>14</sup> E. Grendi, *Le compagnie del SS. Sacramento a Genova*, in « Annali della Facoltà di Giurisprudenza » Università di Genova, IV, 1965, pp. 454-480; Id., *Un esempio di arcaismo politico: le conventicole nobiliari e la riforma del 1528*, in « Rivista storica italiana », LXXVIII, 1966, pp. 948-968.

<sup>15</sup> Gli statuti sono pubblicati in P. Tacchi Venturi, *Storia della compagnia di Gesù in Italia. I. La vita religiosa in Italia durante la prima età della compagnia di Gesù*, Roma 1938, t. II, pp. 25-42.

Le matricole (elenco cronologico degli iscritti e dei morti) sono in B. U. G., Ms. C. V. 18; parzialmente pubblicate in A. Bianconi, *L'opera delle compagnie del Divino Amore nella Riforma cattolica*, Città di Castello 1914.

<sup>16</sup> A. C. G., Ms. 323; cfr. F. M. Parodi, *La compagnia del mandiletto in Genova*, in « Giornale Storico e Letterario della Liguria », II, 1901, pp. 108-125.

<sup>17</sup> Cassiano da Langasco, *Op. cit.*, p. 197.

<sup>18</sup> A. S. G., Notaio Raffaele Ponsone, sc. 152, f. 1.

vino amore » (e dei 5 consiglieri, il Vernazza e G.B. Salvago). Se scorriamo i nomi che compaiono in atti che riguardano gli Incurabili del 1503-1505, notiamo subito che fra i protettori citati vi è sempre qualche membro del « Divino amore », e che quando non compaiono, vengono citati altri confratelli della società del Ridotto che sono però anche membri del « Divino amore »<sup>19</sup>. Ora proprio negli statuti del « Divino amore » possiamo trovare la spiegazione: ricordiamo innanzi tutto come una delle caratteristiche di questa confraternita fosse l'assoluta segretezza sulle sue attività e sui nomi dei confratelli; agli statuti originari vi è una « additione circa le cosse del Redutto », di cui è il caso di ricordare alcuni passi:

Et perché la compagnia de Santa Maria de'l redutto de poveri incurabili è stata ordinata da fratelli nostri, et è un frutto di questo arbore, perhò *s'ordina* che tutti quelli seremo delli protettori del ditto Redutto, chi siano della nostra fraternita *siano obligati*, avanti l'elettione o cambiamento de qualunque del numero de detti protettori o d'altri offitiali de detta compagnia, esponere al priore e consiglio nostro quel che fra pochi di dovrà fare circa detta ellettione; et tal cossa si metta a partito, et quello si vincerà per la maggior parte, *siano obligati* quelli tali nostri fratelli a procurar con ogni studio che passi fra detti protettori; et sempre si procuri... che in quel numero de protettori siano più che si po de' nostri... et sopra tutto s'use diligentia per fare che lo sindaco e scrivano de detti protettori sia uno de nostri fratelli.

Alcuni fatti sono particolarmente significativi: l'insistenza sulla disciplina che devono rispettare i confratelli (« s'ordina », « siano obligati »); la finalità di questa disciplina: portare il maggior numero dei confratelli tra i protettori della società del Ridotto, e non lasciarsi sfuggire il controllo della macchina amministrativa (si veda l'attenzione rivolta allo « scrivano », il notaio).

Facciamo un altro passo avanti nel tempo, e giungiamo al 1514, anno in cui un gruppo di pii cittadini rivolge al consiglio degli Anziani una supplica per ottenere un monastero « quod recipiat gratis et amore Dei puellas que habentes spiritum devotionis, ob inopiam tamen et defectu pecuniarum non inveniunt monasteria quae eas ad religionis consortium admittant »<sup>20</sup>. Si tratta di un programma di assistenza e di riforma

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> B. U. G., Ms. D. VI. 7; e cfr. A. Dagnino, *Ricerche di architettura romanica*

monastica, che otterrà subito l'appoggio del governo. Il presentatore della supplica è un personaggio di riguardo nel panorama genovese (su cui avremo modo di tornare): si tratta di Battista Fieschi, nobile, giurista, e anch'egli membro del « Divino amore ». Tra i nomi che compaiono negli atti notarili che sanciscono il fatto e l'unione con altri piccoli monasteri, emergono quelli del Vernazza e di altri confratelli, così come tra i nomi dei protettori che saranno nominati negli anni successivi.

Anche questa è un'iniziativa del « Divino amore » che la registra in aggiunta ai suoi statuti, sottolineandone le finalità, l'importanza, e con indicazioni di comportamento per i confratelli:

n'è parsuto conveniente ordinare che nostri fratelli... debbano continue havere bona cura d'essa santa opera, agiutando et facendo agiutare... li quattro protettori ... operando che quando se cambierano, che serà uno per anno, se gli metta persone atte a tal impresa, et che in essi *ne sia alcuno delli nostri almeno uno.*

Il meccanismo sembra chiaro e assolutamente inequivoco: la confraternita del « Divino amore » a Genova agli inizi del Cinquecento si fa promotrice di una articolata serie di iniziative nel campo dell'assistenza materiale e spirituale, con la costituzione di confraternite autonome, ma tutte controllate attraverso « partecipazioni di minoranza », e più o meno tutte strutturate con modelli statutari analoghi. E negli anni '20 sarà così per la Confraternita della carità di Gesù Maria (che doveva occuparsi della liberazione dei genovesi fatti schiavi, del completamento del lazzeretto, « pro virginibus derelictis », « necnon ad subventionem pauperum infirmorum mendicare erubescientium »)<sup>21</sup>; come per la *societas* « S. Mariae de succursu pauperum nubendarum filiarum », tra i cui promotori troviamo ancora una volta G.B. Salvago<sup>22</sup>. L'interesse per l'articolazione strutturata di tutte queste *societates* non può farci dimenticare come i protagonisti cercassero contemporaneamente un raccordo anche istituzionale con altre iniziative analoghe che sorgevano in quegli stessi anni a Roma e in altre città italiane<sup>23</sup>.

---

a Genova. Il monastero di Sant'Andrea della Porta, in *Italia benedettina. V. Storia monastica ligure e pavese*, Cesena 1983, p. 210 e sgg.

<sup>21</sup> A. S. G., Archivio segreto 1352; e cfr. Cassiano da Langasco, *Op. cit.*, p. 91.

<sup>22</sup> A. S. G., Archivio segreto 1334.

<sup>23</sup> Della vastissima bibliografia che tratta dell'argomento, ricordiamo almeno

Or bene, il motivo per cui ci si occupa in questa sede di tali confraternite è che entro la fine del secolo i protettori di molte di esse saranno considerati « magistrati » della Repubblica di Genova, venendo a fornire l'ossatura del sistema assistenziale genovese in età moderna.

Ma prima di proseguire nella ricostruzione di altri e importanti momenti costitutivi di questo sistema, è necessario soffermarsi brevemente sul periodo delle origini e approfondire meglio anche altri aspetti della problematica.

Tra le prime richieste che i protettori degli Incurabili presentarono al consiglio degli Anziani vi fu quella di avere, come già aveva l'ospedale di Pammatone, poteri giurisdizionali su tutte le materie che potessero competere all'ospedale stesso:

iurisdictione iudicandi quascunque differentias et lites quomodocumque spectantes ad dictum Reductum; et seu que dicto reductui possent moveri; et seu quomodocumque per agentes pro dicto reductu moverentur quacumque ratione ... procedendo summarie et de plano, sine strepitu et figura iudicii, sola facti veritate inspecta, secundum eorum meras et puras conscientias<sup>24</sup>.

Il tema merita un ulteriore approfondimento, però è il caso di evidenziare subito alcuni problemi; le formule utilizzate sono ormai consolidate, anche (e non solo) nella tradizione statutaria genovese<sup>25</sup>; hanno un precedente di utilizzo particolarmente significativo costituito dal magistrato di Misericordia, che nel 1419 aveva ottenuto la giurisdizione « in negotiis pauperum Christi et in relictis eisdem in defunctorum ultimis voluntatibus, seu aliis legatis in piis causis »<sup>26</sup>. L'elemento che suscita interesse nel caso dell'Ospedale degli Incurabili è che la giurisdizione viene attribuita di fatto a una confraternita: i protettori, infatti, sono scelti « ex numero descriptorum in dicta societate » con un si-

---

il saggio di B. Pullan, *Le Scuole Grandi e la loro opera nel quadro della Controriforma*, in « Studi Veneziani », XIV, 1972, pp. 83-110; e Archivio di Stato di Roma, *Aspetti della riforma cattolica e del Concilio di Trento*, a c. di E. Aleandri Barletta, Roma, 1964, con ricca bibliografia.

<sup>24</sup> Cassiano da Langasco, *Op. cit.*, pp. 210-211.

<sup>25</sup> V. Piergiovanni, *Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo*, Genova 1980, p. 166 e sgg.

<sup>26</sup> A. C. G., Ms. 402; e a stampa in *La legge costitutiva del Magistrato di Misericordia*, [Genova] 1924.

stema di cooptazione e riproduzione in cui il *Commune Ianuae* non aveva formalmente modo di intervenire.

Altrettanto accadrà nel 1525 quando saranno approvati i capitoli della confraternita della Carità di Gesù Maria, in cui si trova ancora utilizzata la medesima formula. Cambiano i regimi — ora i Fregoso, ora gli Adorno, ora direttamente i francesi — ma il sistema di funzionamento interno non sembra toccato da questi mutamenti; e i nuovi istituti che nascono per iniziative di privati sanno subito dotarsi dei poteri giurisdizionali tradizionali.

A questo punto è lecito domandarsi chi fossero le persone che facevano parte di queste *societates* così diffuse nel tessuto sociale genovese, e soprattutto chi fossero i membri del « Divino amore ».

Sono rimasti, come è noto, due elenchi: uno riporta i nomi secondo la data di ingresso, e l'altro secondo la data di morte. Il primo è quello che presenta le maggiori lacune per i primi decenni del Cinquecento, e anche il secondo fu evidentemente rimaneggiato; allo stato della documentazione non si può dire quanti nomi siano stati tralasciati, o quanti cancellati. Ma di almeno uno possiamo essere sicuri, ed è quello di Battista Fieschi, il nobile giurista nella cui casa (« in contracta Sancti Laurentij videlicet in studio seu scriptorio domus habitationis ») si svolgevano frequentemente le riunioni dei protettori degli Incurabili<sup>27</sup>. Or bene nei due elenchi genovesi egli non compare (e vedremo poi perché); ma sono elenchi redatti dopo il 1570; il Fieschi invece risulta in un elenco del « Divino amore » di Roma, scritto però nel 1524<sup>28</sup>.

Ma lasciando per il momento da parte Battista Fieschi, come si caratterizza la confraternita da un punto di vista sociale? Fin verso gli anni '70 del Cinquecento vi entrano a far parte soprattutto « popolari », quelli che dopo il 1528 saranno nobili « nuovi », qualche esponente dei « gentilhuomini » (o nobili « vecchi »), ma anche, e numerosi, rappresentanti di quelle famiglie che non saranno connumerate nel patriziato così come verrà a costituirsi nel 1528. E' solo dopo il 1576 che il « Divino amore » si connota in modo esclusivamente nobiliare (solo 3 non nobili, dopo il 1576, e l'ultimo nel 1602), e nobili « vecchi » e « nuovi » tendono ad

---

<sup>27</sup> A. S. G., Notaio R. Ponsone, sc. 152, f. 1.

<sup>28</sup> A. Cistellini, *Figure della riforma pretridentina*, Brescia 1948, p. 282.

esservi equamente rappresentati. Si può veramente affermare che da questo punto di vista le vicende del « Divino amore » a Genova seguano molto da vicino l'evoluzione del patriziato<sup>29</sup>.

Vi è solo ancora un elemento che si vuole ricordare in questa prospettiva. Al capitolo X degli statuti, laddove si tratta « de boni costumi » (non diversamente in ciò da molti regolamenti delle scuole grandi veneziane)<sup>30</sup> vengono elencate persone che non possono essere accettate nella confraternita, e vale a dire « concubinari », « usurari », « blasfematori »; ma l'elenco non si ferma qui, e aggiunge anche « parziali », persone cioè legate alle organizzazioni faziose, partitiche, che così tanto caratterizzavano la vita politica genovese tra Quattrocento e inizi Cinquecento. Tutte le cariche e gli uffici (perfino le donne della Misericordia) erano divisi a metà tra nobili e popolari (e questi in mercanti e artefici), ulteriormente suddivisi in « bianchi » e « neri ». Una delle grandi esigenze della società genovese (sia pure espressa in forme a volte contraddittorie) era quella dell'unità, dell' « unione ».

La famosa rivolta del 1506-1507 vide tra i suoi protagonisti, anche se non di primo piano, qualche confratello del « Divino amore ». E non crediamo che ciò rappresenti una contraddizione, perché forti furono durante la rivolta le spinte al superamento delle divisioni faziose, così come appare da quello straordinario *Libro di pace e concordia* in cui sono registrati i nomi di coloro che giurarono di volere il superamento delle fazioni guelfi/ghibellini, Adorno/Fregoso<sup>31</sup>.

Tra le non molte persone che furono bandite dalla città dopo la riconquista francese, troviamo Raffaele Ponsone, cancelliere del comune, notaio, e che compare negli elenchi del « Divino amore ». È impossibile per il momento dire se la sua adesione alla confraternita dati da prima degli avvenimenti del 1506/1507, o sia successiva (certo, nel 1503/1505 roga atti per la « societas » del Ridotto degli incurabili come pure per la citata « sub titulo redemptionis »). Fattosi sacerdote e ritornato a Geno-

---

<sup>29</sup> G. Doria-R. Savelli, « Cittadini di governo » a Genova: ricchezza e potere tra Cinque e Seicento, in « Materiali per una storia della cultura giuridica », X, 1980, pp. 277-355.

<sup>30</sup> B. Pullan, *art. cit.*, p. 88.

<sup>31</sup> B. C. B., *mr.* I. 4. 9.

va, lo ritroviamo al fianco di Ottaviano Fregoso, e, secondo l'annalista Filippo Casoni, fu proprio colui che suggerì al Fregoso l'idea dell'« unione » (mentre il già famoso fratello Federico, vescovo di Salerno, si distinguereva ancora per i suoi spiriti faziosi)<sup>32</sup>.

È difficile per ora dire fino a che punto sia accettabile la testimonianza del Casoni (per altro sempre piuttosto informato), ma almeno una testimonianza diretta delle relazioni tra i due è rimasta, ed è una lettera databile intorno al 1521-22, nella quale l'ex cancelliere ricorda la sua influenza su alcune scelte del Fregoso, tra cui proprio quella di aver fatto richiamare il Vernazza da Roma per la costruzione del lazzeretto<sup>33</sup>; insieme a questa lettera al Fregoso, vi sono anche una lettera di Adriano VI al Ponsone, e due del Ponsone, una al Pontefice e l'altra al collegio cardinalizio, in cui, partendo dalla denuncia degli effetti devastanti del sacco di Genova del 1522, condanna l'equivoco comportamento del Pontefice in una causa per il riscatto di un ragazzo preso in ostaggio dalle truppe imperiali.

Ma a parte il fatto in sé, è il tono che colpisce negli scritti del Ponsone: « quid tu pastor respondebis Domino Deo tuo? qui haec mala et clades, ac impia gesta vidisti, audistisque, et tacuisti »; il modo con cui poi si rivolge ai cardinali non è certo da meno:

Si aliquis divitias, ego beatam paupertatem polliceor... Sed vos, o aegroti Cardinales, nonne scriptura loquetur de vobis? oculos habetis, et non videtis; aures habetis, et non auditis; Dominus ponet iudicium suum contra vos, si sanari non vultis; et si non vultis reformatorem, dabit vobis dominem non secundum cor suum, sed secundum corda vestra, et in furore suo dabit vobis regem qui regat vos in virga ferrea<sup>34</sup>.

Come non ricordare a questo punto che proprio alla fine del 1521 un altro confratello del « Divino amore », il già citato Battista Fieschi, scriveva a Guillaume Budé, chiedendogli informazioni su Lutero?<sup>35</sup> In

---

<sup>32</sup> F. Casoni, *Annali della Repubblica di Genova del secolo decimosesto*, Genova 1799, vol. I, p. 177; A. Giustiniani, *Castigatissimi annali...*, Genoa, Antonio Bellone, 1537, c. 272 r.

<sup>33</sup> A. S. G., Manoscritti tornati da Parigi, 14 (ex 13), c. 241 r.

<sup>34</sup> *Ibid.*, cc. 239 r. e 243 r.

<sup>35</sup> Cfr. la risposta di Budé a Fieschi in G. Budé, *Omnia opera*, Basileae, apud Nicolaum Episcopium, MDLVII, vol. I, pp. 349-351 (e cfr. L. Delaruelle, *Réper-*

realtà la situazione culturale genovese negli anni Venti e Trenta del Cinquecento era senz'altro più ricca e viva di quanto si è creduto fino a non molto tempo fa: non sono solo gruppi definiti erasmiani ad essere presenti e attivi in città<sup>36</sup>, ma intorno ai Fregoso e ai Sauli, ad esempio, ruotava un cenacolo di intellettuali, in cui la passione per le lettere, le esigenze di riforma religiosa e l'attività politica erano strettamente unite.

Antonio Sauli, grande banchiere e uomo d'affari, cittadino « de factione » nei moti del 1506-1507<sup>37</sup>, è anche però uno dei collaboratori del Vernazza nella gestione degli Incurabili e avrebbe pure dovuto aiutarlo nell'avviamento di un'opera assistenziale rivolta ai giovani. Noti sono i rapporti tra il Vernazza e i nipoti di Antonio: il card. Bendinelli, Sebastiano e Stefano. Con Stefano e con Filippo Sauli (il vescovo di Brugnato, figlio di Antonio, che lasciò agli Incurabili la sua raccolta di manoscritti greci e una parte dei libri) era in stretto rapporto il modenese Gregorio Cortese, monaco benedettino. Ora, secondo un'altra testimonianza, la forma di governo che la classe dirigente genovese riuscì a darsi solo nel 1528 « fu inventata » proprio dal Cortese<sup>38</sup>. Nel 1525, quando sembrava che le trattative per il nuovo assetto istituzionale fossero a buon punto, uno degli ambasciatori che avrebbe dovuto andare a informare Carlo V era proprio Filippo Sauli; ma, come annota il Giustiniani, « non partitero mai ».

Come si è detto all'inizio, la storia di questi burrascosi decenni è ancora da fare, e quindi è difficile dire se la paternità dell'« unione » del

---

*toire analytique et chronologique de la correspondance de Guillaume Budé*, Toulouse-Paris 1907, pp. 184-185.

<sup>36</sup> S. Seidel Menchi, *Passione civile e aneliti erasmiani di riforma nel patriato genovese del primo Cinquecento: Ludovico Spinola*, in « Rinascimento », XVIII, 1978, pp. 87-134 (cui si rinvia per la bibliografia su B. Fieschi).

<sup>37</sup> E. Pandiani, *Un anno di storia genovese (giugno 1506-1507)*, in « Atti della società ligure di storia patria », XXXVII, 1905, p. 551 e passim.

<sup>38</sup> G. Salvago, *Historie*, Archivio Doria, Genova (Facoltà di Economia e commercio), 641/1, c. 45 r.; e cfr. G. Fragnito, *Il cardinale Gregorio Cortese (1483?-1458) nella crisi religiosa del Cinquecento*, in « Benedictina », XXX, 1983, p. 32 (dell'estratto). In questo saggio della Fragnito e nel volume di A. Pastore, *Marcantonio Flamino. Fortune e sfortune di un chierico nell'Italia del Cinquecento*, Milano 1981, sono acutamente tratteggiati gli ambienti culturali genovesi del primo Cinquecento.

patriziato genovese vada più attribuita al Cortese che al Ponsone: quello che sembra probabile è che nacque in ambienti profondamente connotati in senso religioso, in quella « bella società dei Fregoso »<sup>39</sup>, in cui il « Divino amore » ebbe modo di affermarsi ampiamente. Non pensiamo che sia solo per una pura coincidenza che il Cortese dedichi proprio a Ottaviano Fregoso una traduzione di un sermone di Gregorio Nazianzeno, intitolandola *De pauperibus diligendis*<sup>40</sup>.

Le esigenze di rinnovamento politico e di rinnovamento religioso, poi, potevano prendere strade diverse e portare a sviluppi imprevedibili. In base alla documentazione fino ad ora raccolta pensiamo di poter aggiungere qualche tassello alla conoscenza della biografia di uno dei più stretti collaboratori del Vernazza, il più volte citato Battista Fieschi (e crediamo che ciò spieghi il motivo per cui il suo nome non compare più nella matricola genovese del « Divino amore »).

Nella raccolta delle opere di Battistina Vernazza vi sono due lettere che possono offrire qualche informazione nuova: la prima è indirizzata « ad un eretico stato al battesimo suo padrino », la seconda al p. Gaspare Scotto e lo informa sulle vicende inerenti alla lettera precedente<sup>41</sup>. Quali i dati relativi all'innominato eretico? « Dottore », « aveva... grande dottrina e favore per essere nobilissimo », « aveva fama di spirituale », e come se non bastasse viene definito dalla Vernazza « Spirituale mio padre ». Già questi primi elementi potrebbero portare ad una possibile identificazione col Fieschi, ma questi elementi ottengono maggiore valore se si pensa che la Vernazza ricorda che il p. Callisto da Piacenza (un altro collaboratore del padre a Napoli e iniziatore degli Incurabili a Firenze) lo scacciò dalla chiesa in cui era entrato « benchè fusse accompagnato »; poi « egli fu preso, e esaminato come si suole fare in simili casi, e si trattò ». Ora da un elenco di processi fatti dall'Inquisizione a Genova risulta che proprio Battista Fieschi venne inquisito nel 1529<sup>42</sup>.

---

<sup>39</sup> G. Billanovich, *Tra Don Teofilo Folengo e Merlin Cocai*, Napoli 1948, p. 79.

<sup>40</sup> Biblioteca Nazionale Firenze, Ms. Rinuccini, f. 18; sull'utilizzo di questo testo cfr. N. Zemon Davis, *Gregory Nazianzen in the Service of Humanist Social Reform*, in « Renaissance Quarterly », XX, 1967, pp. 455-464.

<sup>41</sup> B. Vernazza, *Opere spirituali*, Genova 1755, vol. VI, pp. 192 e sgg., 216-218.

<sup>42</sup> A. C. G., Ms. Brignole Sale, 106. B. 17. L'interesse delle lettere della

Si è voluto ricordare questo episodio di Battista Fieschi non tanto per corroborare questa o quell'ipotesi sul « Divino amore », quanto per sottolineare come (soprattutto nei primi decenni del Cinquecento), le tensioni religiose che trovavano momenti di coagulo nella confraternita potevano avere poi esiti diversissimi, se non addirittura opposti.

Certo è che a Genova questi uomini « spirituali » seppero in breve tempo creare una struttura di notevole respiro. Già si è detto dell'organizzazione « disciplinata », del sistema della costituzione « a cascata » di confraternite con compiti assistenziali specifici e in cui si curava che sempre fosse presente qualche componente della *societas* originaria. Le relazioni tra i membri dovevano essere molto strette, anche a livello di rapporti personali<sup>43</sup>.

Ciò che è interessante rilevare è che il sistema della costituzione di *societates* con finalità assistenziali non venne minimamente interrotto o modificato dalla riforma costituzionale del 1528. Anzi. La Repubblica emanò a più riprese leggi con cui si vietavano le *societates*; non solo il « Divino amore » continuò a prosperare ma sviluppò ulteriormente le proprie iniziative e la propria presenza<sup>44</sup>.

---

Vernazza deriva anche dal fatto che ci fanno parzialmente sapere gli argomenti su cui verteva il dissenso: « esponendo la scrittura a suo modo » affermava « che tutto ciò che ordina e costuma la chiesa è contro gli ordini di Christo e degli Apostoli ». Le risposte della Vernazza vertono sul problema del digiuno, della confessione, dell'eucarestia, della preghiera, dei voti religiosi e dell'estrema unzione.

<sup>43</sup> Dalla consultazione degli atti notarili di E. Vernazza, G. B. Salvago, V. Botto, G. B. Molfino, Battista Strata, Luca Cavallo, R. Ponsone (tutti in A. S. G.) risulta che ciascun notaio si appoggiava all'altro, rogava atti per altri confratelli (soprattutto testamenti), e risultano anche contratti di matrimonio fra i figli di confratelli.

<sup>44</sup> Così avverrà tra il 1544 e il 1555 con la costituzione del Conservatorio delle figlie di S. Girolamo, i cui protettori (nella gran parte membri del « Divino amore ») ottennero di essere « Giudici e Magistrato in tutte le cause e liti che siano o possino venire e intervenire a detta opera con omnimoda iurisdictione ... e possino procedere summarie et de plano, sine strepitu et figura iudicij sola facti veritate inspecta ... » (A. C. G., Ms. Brignole Sale 105. C. 3, e A. O. G., Instrumenti 8).

Agli inizi del '600, dei dodici protettori che chiedono l'approvazione dei capitoli dell'opera pia delle « penitenti di Giesu Christo » (sul modello di quella del

3. Ma se vi fu continuità, vi fu anche discontinuità. Si vuole trattare ora di due iniziative che presentano elementi comuni con l'esperienza precedente, ma che avranno esiti istituzionali parzialmente diversi, sottolineando anche in questo caso alcune particolarità della situazione genovese, non solo per quanto riguarda la dislocazione nel tempo (più tardi che nel resto dell'Europa), ma anche per le tipologie di intervento scelte.

Il problema dei « bambini spersi », dei « putti orfani » aveva suscitato non poche apprensioni in chi si occupava di organizzare le istituzioni assistenziali nel Cinquecento<sup>45</sup>. Esperienze in tal senso non erano mancate neanche a Genova, in collegamento con gli ospedali di Pammatone e degli Incurabili, ma nel 1538 si giunse ad una svolta.

Nel dicembre Cristoforo de Franchi vende una casa fuori le mura

---

Loyola), ben quattro sono del « Divino amore » (Biblioteca Franzoniana, Genova, Ma. C. 55).

Ma ciò che ci sembra interessante evidenziare è come il « Divino amore » non deve essere stato estraneo alla venuta dei gesuiti a Genova a metà Cinquecento: Ignazio di Loyola ha come corrispondenti nel 1553 Tommaso Spinola e Francesco Bava (entrambi della confraternita). Quando Láinez arriva a Genova, dopo un breve soggiorno in casa Sauli, si trasferisce agli Incurabili; della prima commissione nominata dal Senato per l'istituendo collegio, ben tre su quattro fanno parte della segreta *societas* (a una tale influenza non è forse estraneo il fatto che anche il doge, Giacomo Promontorio, vi appartenesse; così come entrerà a farvi parte dal 1555 Egidio Falchetta, vicario arcivescovile e propugnatore dell'insediamento dei gesuiti): cfr. I. de Loyola, *Epistolae et instructiones*, Madrid 1907, vol. V passim, e VI, pp. 55-56; P. Tacchi Venturi, *Op. cit.*, vol. II, p. II, Roma 1951, p. 482 e sgg.; M. Scaduto, *L'epoca di Giacomo Láinez. Il governo*, Roma 1964, p. 158 e sgg. Tra i primi che nel 1554 si impegneranno a contribuire per cinque anni al mantenimento dei gesuiti a Genova troviamo tre confratelli del Divino amore: cfr. A. S. G., Notaio Giacomo Villamarino sc. 189, f. 8; i rapporti della confraternita erano per altro molto stretti anche con i teatini: cfr. P. Paschini, *S. Gaetano Thiene, Gian Piero Carafa e le origini dei Chierici regolari teatini*, Roma 1926 (a pp. 183-184 pubblica una lettera indirizzata al già ricordato G. B. Salvago). Ma del « Divino amore » sono anche i tre patrizi di cui Paolo Doria scrive a Láinez come di « intimi amici di Mons. Rev.mo de Trani » (cfr. *Epistolae mixtae*, Madrid 1901, vol. V, p. 422).

<sup>45</sup> N. Zemon Davis, *Poor relief, Humanism and Heresy; the case of Lyon* (trad. it. in *Le culture del popolo*, Torino 1980, pp. 30-31); B. Pullan, *Institutional Charity and Employment in Early Modern Europe*, XIV settimana di studio dell'Istituto F. Datini, Prato, *L'emergenza storica delle attività terziarie*, 1982, p. 11 (del ciclostilato).

a G.B. Salvago che si riserva di dichiarare per conto di chi la compra. La dichiarazione è fatta nel febbraio dell'anno successivo, e risulta che quattro patrizi l'hanno acquistata per conto dell'ospedale dei poveri orfani istituito l'anno precedente: di questi quattro, ben tre appartengono al « Divino amore »<sup>46</sup>.

Anche questo « ospedale » nasce come espressione di una *societas*, quella dei « poveri putti orfani nominati della scola » (o anche « di S. Giovanni Battista »). Gli statuti di questa confraternita<sup>47</sup> non si discostano dal modello solito, per quanto riguarda le incombenze dei confratelli (assistenza ai bambini, agli ammalati, l'educazione religiosa, etc.). L'interesse di questo nuovo frutto del « Divino amore » è che già a livello statutario viene raccomandato il raccordo con le altre organizzazioni di assistenza che erano nate nell'orbita dei Somaschi (« una volta all'anno almeno uno de' fratelli debba intervenire al capitolo generale delle compagnie de Putti »).

Gli orfani accolti (tra i 7 e i 14 anni) dovevano essere legittimi e senza alcuno che se ne potesse curare (e le inchieste fatte prima dell'accettazione risultano sempre piuttosto puntigliose in proposito); veniva loro insegnato a leggere, scrivere, e a lavorare (nella « scuola » si producevano berretti e calze). I padri somaschi sovrintendevano alla gestione dell'« hospitale » sotto però la continua vigilanza del « Divino amore » che controllava la confraternita; l'affermazione che facciamo a questo proposito è suffragata da una interessante documentazione: nei posti di responsabilità (protettori, cassiere, confratelli che devono investigare sui costumi degli altri) sono sempre esclusivamente o maggioritariamente quelli del « Divino amore »; inoltre degli ottantasei membri della confraternita che partecipano alle attività collettive (o di cui risulta che non vi partecipino) nel periodo 1568-1579, il 30% appartiene al Divino amore<sup>48</sup>. Solo col 1580 otterranno di essere costituiti in magistrato; il Senato però stabilisce alcuni capitoli per il funzionamento della compagnia<sup>49</sup>.

---

<sup>46</sup> A. C. O., n° 1271: *Liber instrumentorum Hospitalis orphanorum scolae*.

<sup>47</sup> A. C. O., f. 41.

<sup>48</sup> A. C. O., n° 1270: *Liber societatis hospitalis pauperum orphanorum della scuola nuncupati* (la documentazione è parzialmente lacunosa per il 1576-1579).

<sup>49</sup> A. C. O., f. 41: « haranno quella facoltà e balie che hanno quelli di Giesù ».

La sovrintendenza dei membri del « Divino amore » emerge anche con molta chiarezza da un documento di mano di Teramo Canevari (ricco setaiolo, cassiere dell'orfanotrofio e membro del « Divino amore » dal 1558; e lo era stato suo padre, così come lo sarà suo figlio Ottaviano). Nel 1591 prepara una serie di capitoli sui compiti dei Somaschi (che avrebbero dovuto essere completamente staccati da quelli allora esistenti alla Maddalena e a S. Spirito « non havendo altro superiore che il loro generale, Visitadore et vicario »)<sup>50</sup>; la presenza del personale religioso è ricercata, ma la si vuole subordinata ad un proprio programma; dettagliato sia per quello che devono mangiare religiosi e bambini<sup>51</sup>, sia per gli aspetti formativi<sup>52</sup>. Ci si trova ormai alla vigilia di una riforma che però va analizzata contestualmente con altri interventi.

4. Torniamo momentaneamente indietro e ripartiamo dalla fine degli anni '30, quando anche a Genova nasce un Ufficio dei poveri<sup>53</sup>, e na-

---

Maria... et altre opere pie, et così haveranno il suo scagno publico dove procederanno come l'altre opere pie contro ogni stato e conditione di persone in tutto quello che appartiene all'utile e bene di detta casa... et potranno al detto scagno chiamare et legittimamente assolvere et condannare tutti quelli che havessero havuto o haveranno beni di qualsivoglia sorte scritture o raggioni appartenenti all'opera delli putti che sono in casa»; il testo anche in A. S. G., Senato, Sala Sena-rega, 1441.

<sup>50</sup> B. C. B., mr. I. 1. 2, cc. 45 r.-49 v.

<sup>51</sup> Il Canevari insiste sul fatto che bambini e religiosi devono mangiare le stesse cose, « non dicendo come più volte è stato detto, bastano de cavoli, poichè a casa loro tanto non havevano. Non considerando che il Signor Dio li ha posti in esso luoco acciò non patischino et che detti Putti sono li veri Patroni della Casa ».

<sup>52</sup> Sul problema dello studio e della formazione al lavoro, sottolinea che, oltre a leggere e scrivere, si insegni anche « alquanto di Abaco, non permettendo in modo alcuno che per lavorero ne altro servizio non li sia insegnato, acciò non si perda il talento della carità... Sarà ancora che detti putti, se così parerà espediente alli Signori Protettori per levarli dall'otio, che imparino qualche opera o lavore-ro, ma non già con tanta ansietà et solecitudine come s'è fatto per il passato, perchè per tal ingordigia non erano insegnati a sufficienza ».

<sup>53</sup> E. Grendi, *Pauperismo e albergo dei poveri nella Genova del Seicento*, in « Rivista storica italiana », LXXXVII, 1975, p. 624 e sgg.; Id., *Ideologia della carità e società indisciplinata: la costruzione del sistema assistenziale genovese (1470-1670)*, in *Timore e carità. I poveri nell'Italia moderna*, Cremona 1982 (« Annali della biblioteca statale e libreria civica di Cremona », XXVII-XXX), pp. 59-76.

sce in « ritardo » rispetto alle altre città europee; e non solo in ritardo, ma anche diverso. Già nel 1535 era stato costituito un *Magistratus pauperum*, le cui competenze però erano solamente di tipo giudiziario civile (dirimere le cause dei poveri, inferiori alle 500 lire, essendo risultato troppo difficile e costoso anche il ricorso alla magistratura degli Straordinari<sup>54</sup>.

L'incombere di una carestia (« in hac malignitate temporis ») spinge il Senato a una scelta che sembra sul momento del tutto tradizionale: nominare una commissione di otto nobili per raccogliere e distribuire elemosine. Siamo nel tardo autunno del 1539 e nulla fa supporre che la decisione sia foriera di innovazioni sostanziali. Nel gennaio 1540 vi è una sostituzione tra i membri di quello che viene già chiamato « Ufficio dell'elemosina dei poveri »<sup>55</sup>. I primi provvedimenti sembrano essere stati la distribuzione di documenti alle famiglie bisognose, « ne le quali polise è scritto per quante bocche s'an da suvenire dette persone et in qual giesie deveno haver detta subventione », insieme ad un decreto con cui si vietava la questua in città « sotto pena d'esser mandato in bando et esser battuto et incarcerato per quel tempo e como parerà a detto prestante officio »<sup>56</sup>. Si raccolgono i bambini vagabondi, si inizia il censimento della popolazione e si emanano nuovi proclami volti ad impedire l'ingresso di altre persone in città<sup>57</sup>. Ma prima di giungere alla decisione di promulgare un regolamento, passa ancora qualche mese.

Nel frattempo i « signori dell'elemosina » si documentano: tra le prime carte raccolte nel loro ufficio vi è la traduzione in italiano de *La police de l'Aumosne de Lyon* edito nel 1539 a Lione<sup>58</sup>. La scelta dei genovesi seguirà altre strade, e fu probabilmente condizionata dalla onnipresente presenza (ci si perdoni il bisticcio) del « Divino amore »: dei primi otto

---

<sup>54</sup> A. S. G., Biblioteca, Ms. 36. Cenni agli straordinari (creati nel 1530) in G. Forcheri, *Doge, governatori e procuratori... della Repubblica di Genova*, Genova 1968, pp. 141-144.

<sup>55</sup> A. S. G., Archivio segreto 761, 762.

<sup>56</sup> A. C. G., Albergo dei poveri, Ufficio dei Poveri, Atti diversi 1.

<sup>57</sup> *Ibid.* e cfr. N. Zemon Davis, *Le culture* cit. p. 45.

<sup>58</sup> Su questo importante testo cfr. soprattutto N. Zemon Davis, *Le culture* cit., e J. P. Gutton, *La société et les pauvres. L'exemple de la généralité de Lyon. 1534-1789*, Paris 1971, p. 263 e sgg.

« signori dell'elemosina » due sono senz'altro membri della confraternita, e quando alcuni mesi dopo vi è un cambiamento di uno dei componenti, il sostituto appartiene sempre alla segreta ed eletta *societas*<sup>59</sup>.

Si è accennato alle diverse strade seguite a Genova rispetto a Lione (ed altre città europee): come è già stato osservato, il testo che contiene i *Capitoli e Institutione del magistrato della Subventione di Poveri* (così è scritto sul dorso del fascicolo da una mano posteriore) conteneva in realtà i *Capitoli de'gl'ufficiali della compagnia di l'elemosina di poveri*<sup>60</sup>.

Ma prima di affrontare i problemi di questo testo è di una qualche utilità leggere quella che può essere considerata la prima stesura (latina) dei capitoli suddetti<sup>61</sup>. È un testo senza data, ma deve essere di poco anteriore, in quanto ricorda ugualmente come dal 21 dicembre 1539 in avanti si fossero assistite più di quattromila persone, dando loro « panes et pecunias ». Ma in questa prima stesura (per il resto molto più scarna) vi è qualcosa di più, e che manca nella successiva; ed è la motivazione « ideologica » che spiega i motivi per cui il governo della Repubblica ha deciso di regolamentare l'attività della « *societas elemosinae pauperum* »:

cupientes, ut in *primitiva ecclesia* sequebatur, ita quod in patria nostra non reperiantur de caetero egeni.

Questo richiamo alla chiesa delle origini, in quello che avrebbe potuto essere un atto di governo della Repubblica di Genova, non può non stupire; a meno di non ricordare quali evidentemente dovevano essere stati i dibattiti sotterranei degli anni precedenti, anche all'interno del « Divino amore ». L'influenza di questa confraternita non si deve essere limitata solo agli aspetti dottrinali, o al far sì che qualche confratello fosse sempre presente tra i responsabili (è difficile trovare un anno in cui non ve ne sia almeno uno, anche alla fine del Cinquecento); la sua influenza credo si debba sentire proprio nella tentata scelta dello strumento « compagnia », della *societas*. Quando altrove le confraternite laiche incominciavano a dimostrare i loro limiti nell'« offrire alla città una direzione or-

---

<sup>59</sup> Stefano Raggi è sostituito da Andrea Scaglia, che partecipò pure attivamente alla compagnia dell'ospedale degli orfani di S. Giovanni Battista e a quella di Gesù Maria.

<sup>60</sup> A. S. G., Archivio segreto 495 A; e cfr. E. Grendi, *Ideologia* cit. p. 68.

<sup>61</sup> A. C. G., Albergo dei poveri, Ufficio dei poveri, atti diversi 1.

ganizzativa d'insieme»<sup>62</sup>, a Genova è il governo della Repubblica che avrebbe dovuto promulgare i capitoli di una nuova « compagnia » privata.

È proprio intorno a questo fatto (è la Repubblica che promulga, e non la compagnia) e intorno alla comparazione delle due stesure che si scorgono gli elementi della tradizione che coesistono in modo non del tutto risolto con quelli dell'innovazione. Vediamo sinteticamente cosa prevedeva la prima stesura e quali innovazioni furono apportate nella seconda (oltre all'aver tolto il riferimento alla « primitiva ecclesia »).

L'ufficio dell'elemosina sarebbe stato composto di otto persone scelte tra i soci della confraternita; la procedura elettorale è analoga, ad esempio, a quella della confraternita di Gesù Maria: gli otto in carica con altri otto confratelli scelgono ogni tre mesi due nuovi « officiales » che vengono a sostituire quelli che erano in carica da più tempo. Si prevedono poi gli impiegati amministrativi alle dipendenze dell'ufficio (un cancelliere; un sindaco; un massaro; sei cavalieri armati per la custodia dei quartieri, « ne pauperes vadant per civitatem, ecclesias et domos ad mendicandum, quia si ipsis provisio fit non est conveniens... percipiant superfluum victum »). Si stabilisce che sia tenuto un registro in cui annotare il nome di tutti coloro che fossero entrati nella *societas* (« et teneantur nomina hominum separata ab illis mulierum »), e infine che « ut commodius et melius rebus pauperum provisum restet, sint et esse debeant dicti officiales octo... magistratus ».

La seconda stesura presenta un'elaborazione molto più articolata dell'Ufficio, anche se si presenta sempre come capitoli della « compagnia ». Anticipiamo subito che però la soluzione scelta alla fine dai Collegi della Repubblica non fu quella della « compagnia »: il 15 luglio 1540, quando evidentemente i capitoli furono approvati, un cancelliere espunse con un rigo di penna tutti i riferimenti alla « compagnia » (tranne che nel § 15 dove è rimasto il riferimento alla matricola dei confratelli, distinti in uomini e donne). L'ipotesi che si può formulare in base alla documentazione fin qui raccolta è questa: gli otto nominati nell'autunno 1539, e che avevano curato i primi interventi nel 1539/1540, erano orientati verso la soluzione « compagnia », come sta a dimostrare il ritrovamento tra le loro carte della prima stesura di cui abbiamo precedentemente detto; ma

---

<sup>62</sup> N. Zemon Davis, *Le culture* cit. p. 43.

presentato una volta il testo definitivo del progetto al Senato, questi decisero altrimenti, lasciando però inalterato tutto il resto<sup>63</sup>.

Otto ufficiali, con ricambio trimestrale di due, eletti col sistema detto precedentemente (non si aggiungono più otto « della compagnia », ma otto « cittadini »); col che viene sancita una notevole autonomia all'ufficio, in quanto sono i membri in carica che scelgono i propri successori. Gli elementi di innovazione più importanti sono rappresentati dal prevedere che sarebbero stati eletti dodici « inquisitori de poveri » (sei laici e sei ecclesiastici) che dovevano svolgere le inchieste nei quartieri, per sapere quali « veramente sono poveri in estrema necessità » — questa infatti è la categoria delle persone che l'ufficio deve assistere, oltre agli « ittineranti peregrini ». Vengono definiti anche i compiti dei dipendenti dell'ufficio, e quelli degli ufficiali stessi<sup>64</sup>.

Le istruzioni sono particolarmente dettagliate soprattutto per quanto riguarda le inchieste da farsi sulla effettiva necessità di assistenza, invitando gli « inquisitori » ad essere vigilanti sugli imbroglioni (« se sono gabbati usando diligenza, quanto saranno maggiormente usando negligenza ») imbroglioni che arrivano al punto di « trasportare fameglia da casa a casa per conseguire più soventioni ». Compito dell'Ufficio è assistere quelli « veramente posti in estrema necessità », e quindi bisogna distinguere tra coloro che sono « diffettosi, quali per se non [possono] essercitarsi », dai « sani, ma miserabili », per quali « è nostra volontà provvedere... che per fame non periscano »; « per questo i ufficiali siano advertenti con quelli poveri che si possono essercitare, nella distribuzione non alargarsi tanto, ch'lloro si venghi a togliere volontà d'affaticarsi, perchè

---

<sup>63</sup> Vi è qualche altro mutamento lessicale: al posto di « governatori » (della compagnia) vi è il termine « ufficiali », e di « cavaliere » al posto di « baricello ».

<sup>64</sup> Completamente autonomi nel decidere e nel disporre dei beni (solo per la vendita di luoghi di S. Giorgio e di immobili è richiesta la maggioranza dei sette ottavi) sono invitati a essere solleciti e a curare le incombenze con amore « come arrecordevoli del detto del profeta. Beato colui che intende sopra l'povero et bisognoso, perchè sarà dal Signore nel mal giorno liberatto, et esso Signore quale si rappresenta nel povero, accettando ciò che se gli fa in soa persona, si come racconta l'evangelista, et in questa vita et nell'altra a ciascun di sue fatiche farà cumulata retribuzione secondo le ricchezze di sua gratia » (§ 7). Questa inserzione di citazioni evangeliche in un regolamento di Ufficio ci sembra da sottolineare.

dando causa che a poltronìa si donassino, in luogo di bene saria lloꝝo far male ».

Delegata ai cavalieri l'autorità di arrestare i mendicanti, e all'ufficio di punirli « si de carcere come di frusta, et de altra qual si vogli pena, sicundo lloꝝo meglio parerà », il Senato sancisce con il capitolo 20<sup>o</sup> (di mano diversa e probabilmente aggiunto alla fine, quando si fecero le correzioni sopraddette) che l'ufficio dei poveri sia magistrato con le stesse competenze giurisdizionali, « quella medesima possanza et balia come hanno li Signori protettori dell'hospital grande et dell'hospital del ridotto de infermi incurabili »<sup>65</sup>. Negli anni immediatamente successivi la giurisdizione dell'ufficio dei Poveri fu ulteriormente estesa in campo penale, con la possibilità non solo di punire i poveri disubbidienti agli ordini del magistrato, ma anche tutti i dipendenti dell'ufficio, e « qualsivoglia altra persona in le cose concernenti al detto ufficio ».

Tra le prime cure che si diede l'ufficio vi fu quella di informare la « nazione » genovese « in omnibus mundi partibus » della creazione dell'ufficio stesso e di far presente le necessità dei poveri della città; non si scrisse solo ai consoli ma anche ad autorevoli prelati genovesi o di origine genovese: a Federico Fregoso, al card. Cibo (che invierà 70 mine di grano), e al non meno famoso vescovo di Verona, Gian Matteo Giberti (che lascerà un cospicuo legato nel suo testamento).

All'interno della città, l'ufficio poi si valeva di una confraternita dell'elemosina, di cui però non si è trovato il capitolare; sembra così di capire che la scelta fu di tenere separato l'ufficio dell'elemosina, « magistrato », con tutte le sue incombenze burocratiche, di approvvigionamento e distribuzione del pane, di ordine pubblico, da quello della raccolta dell'elemosina. Anche se probabilmente nei fatti vi fu una qualche integra-

---

<sup>65</sup> « S'intendano essere magistrato spetiale e competente sopra tutte e singole cause, differentie e questioni e altre cose che si voglia spettanti e pertenenti a detta elemosina . . . ne alchun altro magistrato se possi intromettere » (§ 20).

L'ufficio dei poveri, l'ospedale di Pammatone e quello degli Incurabili assumeranno progressivamente un ruolo ed un'identità particolare anche a livello istituzionale (vista l'importanza dei servizi svolti): nel 1564 viene loro riconosciuto il diritto di riunirsi assieme per trattare « le cose concernenti l'interesse di esse tre opere pie » (A. S. G., Archivio segreto 1651, fasc. 64). Nel 1581 verranno considerati magistratura ai fini delle incompatibilità (a differenza dei protettori delle altre opere pie, che venivano spesso considerate « cure » e non « magistrati »).

zione delle attività. Nella documentazione rimasta dei primi decenni di vita dell'ufficio <sup>66</sup> risultano documentate anche altre forme di intervento assistenziale, che non sono previste nel regolamento dell'Ufficio e che probabilmente facevano capo alla confraternita dell'elemosina (o a quella della carità di Gesù Maria) <sup>67</sup>: contratti di apprendistato per ragazzi che vengono messi a lavorare in botteghe artigiane (o che vanno a servire in case patrizie) così come facevano anche i protettori degli Orfani di S. Giovanni Battista; contributi per ragazze povere che si sposano o si fanno monache; contributi per il riscatto dei genovesi fatti schiavi dagli « infedeli ».

Nella affannosa ricerca di contributi per mantenere questa impresa di dimensioni non certo limitate (nel 1575, in base ad un documento raccolto dal cardinal Morone, risulta che l'ufficio « distribuiva il vivere quotidiano » a 3.000 persone) <sup>68</sup> si ricorse non solo al contributo volontario (o a tasse, come nel 1591 e 1593), ma anche a forme di penalizzazione di comportamenti che nella morale economica collettiva potevano suscitare riprovazione: così nel 1555 viene emanato un decreto per cui chi « darà alcuna quantità di denari ad alcuno a certo e determinato guadagno che avrà d'aver oltre sorte principale... o sia sotto nome di prestito di cambio » sarà punito del doppio della cifra in questione, di cui un terzo a vantaggio dell'ufficio; nel 1583 i mercanti genovesi residenti a Lione si accordano di applicare una multa di 200 scudi a chi non rispetterà determinate modalità del pagamento dei panni di seta nelle fiere, il tutto a vantaggio sempre dell'Ufficio <sup>69</sup>.

Questo sistema di assistenza decentrato nei quartieri durò sostanzialmente immutato fino a quando, nel 1579/1580, una grande peste sconvolse la città, e anche il modo di funzionare dell'ufficio. La peste da un lato risolse un aspetto del problema, dall'altro ne creò di nuovi. Ma forse

---

<sup>66</sup> A. C. G., Albergo dei Poveri, Ufficio dei poveri, atti diversi 1-6.

<sup>67</sup> Da un documento risulta che la confraternita di Gesù Maria si riuniva anch'essa alla loggia Di Negro, là dove si riuniva l'ufficio dei poveri (A. C. G., Ms. 414, c. 169 *v.*). La presenza del « Divino amore » nel 1567 tra i confratelli di « Gesù Maria » è particolarmente qualificata e intricata: ve ne sono anche alcuni che sono pure presenti nella compagnia di S. Giovanni Battista (quella degli orfani).

<sup>68</sup> Biblioteca Estense Modena, Fondo Campori, γ. W. 3. 7, c. 576 *r.*

<sup>69</sup> A. C. G., Albergo dei Poveri, Ufficio dei poveri, atti diversi, 1 e 6.

conviene lasciare parlare l'ufficio stesso, che in una lettera del 1585 indirizzata al card. Giustiniani così ricostruiva la storia più recente; la distribuzione del pane nei quartieri era durata fino al 1580:

allora per causa della pestilencia fu necessario suspenderla, e perché la detta pestilencia consumò gran quantità di persone di quello ordine che solevano pascersi di questa elemosina, fu dal nostro Senato Ser.mo risoluto, poiché la quantità de poveri restava ridutta a poco numero, ridurli in luoco deputato et ivi pascerli, et questo se è continuato dal fine dell'anno 1580 fino a questo presente <sup>70</sup>.

Nella scarna prosa del cancelliere dell'ufficio è rappresentata quella che fu una vera e propria strage della povera gente dei « carroggetti ».

Ma la trasformazione del lazzeretto in reclusorio per poveri viene a innovare sostanzialmente l'organizzazione dell'ufficio e a creare problemi nuovi. E non solo per quanto riguarda l'organizzazione interna dell'ufficio: nuovo personale deve essere assunto per gestire il lazzeretto, nuovi problemi anche per quanto riguarda gli approvvigionamenti alimentari; se nel primo anno di esperienza la popolazione reclusa ruota intorno alle 200 unità, rapidamente negli anni successivi cresce: nel 1584, i dati oscillano tra i 360 e i 400 <sup>71</sup>.

L'ufficio, poi, non sembra molto convinto della scelta: se è giusto tenere separati uomini e donne, la separazione crea grossi problemi per quanto riguarda le famiglie, e i rapporti genitori-figli: come scrivono al card. Giustiniani, « il tenere detti poveri restretti riusciva a troppo loro pregiudicio ». Si apre così un dibattito nel patriziato sul problema del lazzeretto e dell'assistenza tradizionale nei quartieri, di cui sono rimaste diverse testimonianze. Stefano Lomellini presenta un documento in cui non solo propugna il mantenimento del lazzeretto, ma addirittura che venga allargato l'accesso agli abitanti delle tre podesterie intorno a Genova; al contempo chiede però di essere più rigidi per quanto riguarda l'assistenza data in città:

Perchè qualcheduno ha detto di mandare solo i abbietti et mendicanti poveri al lazzeretto et alargare la mano in sovenire li poveri della città... al lazzeretto non vi vorebbe andare alcuno Povero, perchè tutti vorrebbero essere poveri

---

<sup>70</sup> A. C. G., *Albergo dei poveri, Ufficio dei poveri, atti diversi*, 11.

<sup>71</sup> *Ibid.*, 5, 6, 7; per altri dati cfr. anche E. Grendi, *Albergo* cit.

vergognosi, et stare et morire nelle loro case... et così si tornarebbe all'antica con il pane in parte male dispensato et con li poveri per le strade<sup>72</sup>.

Il Lomellini è cosciente del problema dei « vergognosi » e sa che è disdicevole mandarli al lazzeretto soprattutto se appartengono al patriziato:

Et perché si dice che nella città restano molte masnate ben nasciute, et cariche di figliuoli... intorno a queste dico che se sono masnate ascritte al libro della civiltà, che lo Officio de Poveri habbi authorità di soccorrerle secondo che le parrà il bisogno<sup>73</sup>.

Naturalmente il parere del Lomellini suscitò subito una risposta (rimasta purtroppo anonima)<sup>74</sup>, da cui emergono con chiarezza i diversi aspetti del problema. Innanzitutto il lazzeretto costa (« costano più quattrocento persone in circa che sono adesso nel lazzeretto che non facevano prima due mila soccorse all'antico modo »); poi è un luogo che ha giustamente tanto « cattivo nome », per cui non vi si possono mandare « le persone nobili honorare ». La cosa migliore sarebbe tornare al « modo antico... massime se a quello si aggiongerà un luogo dentro della Città capace sino alla somma di ducento persone »:

Non vorriamo che s'allargassi tanto la mano in distribuire pane et danari, come si faceva prima, ma che si fosse liberali solo con quelli che havessero molta necessità et che allegassero giuste cagione di non star rinchiusi.

E così alla fine dell'84 si giunge alla decisione di svuotare per quanto fosse possibile il lazzeretto, di ritornare all'assistenza tradizionale. I poveri direttamente assistiti in città risultano così 1.664, mentre quelli rimasti al lazzeretto sono 141<sup>75</sup>. La scelta fu poi ratificata anche in un testo che codificava (per altro in modo non perspicuo) i criteri con cui scegliere chi assistere in città e chi nel lazzeretto (gli « impotenti o debilitati della persona o dell'intelletto o per estrema vecchiezza o per età puerile »).

L'innovazione più importante di questo testo di riforma, riguarda invece l'ufficio stesso: da allora in poi le sostituzioni trimestrali sareb-

---

<sup>72</sup> A. S. G., Archivio segreto 1558.

<sup>73</sup> In un documento del 1592 in cui risultano elencate le elemosine distribuite ai « poveri vergognosi », risultano solo 3 famiglie (di cui 2 nobili); il resto sono anziani e vedove (A. C. G., Albergo dei poveri, Ufficio dei poveri, atti diversi 9).

<sup>74</sup> A. S. G., Archivio segreto 1558.

<sup>75</sup> A. C. G., Albergo dei poveri, Ufficio dei poveri, atti diversi 7.

bero state fatte dall'ufficio insieme al Senato della Repubblica<sup>76</sup>. Si voleva, evidentemente, esercitare un maggiore controllo sull'ufficio in un periodo che si presentava sempre più difficile.

Se il lazzeretto si è in parte svuotato (ma nel 1589 saremo di nuovo a quota 300), si riempie temporaneamente l'ospizio di Paverano (171 nel giugno 1587, 258 a ottobre, più altri 50 che avrebbero dovuto essere dimessi in quei giorni dall'ospedale); il bilancio del 1588 è in attivo; ma sia il governo che l'ufficio sono ben consci che la situazione sociale complessiva in città non è delle più facili, e che può precipitare. L'allarme per il problema occupazionale emerge chiaramente dalle lettere che l'ufficio scrive ai consolati genovesi all'estero chiedendo aiuto:

i poveri della città ... sono in gran numero per le estreme necessità e calamità... totalmente è mancato l'avviamento di lavorare per il negozio abbandonato delle sette et altri che in la città son quasi perduti e li tempi estremi stati da doi anni in qua a tutti li artexi<sup>77</sup>.

La discussione investe anche i Collegi e si sollecita un intervento sui problemi delle manifatture, ma la decisione finale è di mandare i mendicanti al lazzeretto<sup>78</sup>.

Si è così praticamente giunti alla vigilia della grave congiuntura degli anni '90 in cui tutte le strutture assistenziali della Repubblica furono sollecitate in uno sforzo eccezionale; e i cui esiti furono evidenti anche a livello di riforme istituzionali. A questo punto è necessario analizzare sia pur brevemente la struttura di un gruppo di uffici le cui attività si esplicavano in campo annonario.

5. Le competenze sul controllo del commercio di generi alimentari erano prevalentemente concentrate nell'ufficio dei Censori (o Maestrali, o, nella prima metà del Quattrocento, Conservatori): non era solo un controllo sulla qualità, ma, ad esempio, mettevano anche la meta al pane,

---

<sup>76</sup> A. S. G., Biblioteca, Ms. 39, cc. 97-99.

<sup>77</sup> A. C. G., Albergo dei poveri, Ufficio dei poveri, atti diversi 8.

<sup>78</sup> « Da alcuni è stato anche ricordato che le SS.VV. Ser.me siano servite far diligentare la cura che hanno dato ad alcuni cittadini, affinché siano agiutate l'arte della seta et della lana, perchè crescendo esse arti, verrebbero ad essere agiutati più poveri » (A. S. G., Archivio segreto 1650, fasc. 6).

controllavano le tariffe dei fornai<sup>79</sup>. Per quanto riguarda in particolare il grano, esisteva, a partire dalla seconda metà del '300, un « *Officium victualium* », che si occupava in prima persona di curare i rifornimenti della città, e che almeno dal 1428 è dotato di « *balia damnandi delinquentes in victualibus* »<sup>80</sup>. Talvolta formato di quattro persone, talvolta conta fino a otto ufficiali; agli inizi del '500 si trova anche un « *Offitio del grano* » distinto da quello di « *vettovaglie* »<sup>81</sup>.

Le leggi del 1528 attribuiscono particolari poteri ai Procuratori per tutto ciò che riguarda il commercio del grano<sup>82</sup>. Ed è soprattutto dopo il 1528 che si moltiplicano le testimonianze di un intervento pubblico sempre più frequente nel settore dell'approvvigionamento granario e della panificazione: vi sono magazzini pubblici in cui viene conservato il grano, vengono costituiti pure dei forni pubblici, che devono ad esempio panificare gratis per l'ospedale di Pammatone una mina di grano. Vi è poi un decreto del 1533 che è particolarmente significativo: non solo prevede determinati limiti alla capacità commerciale dell'Ufficio (subordinato ai Procuratori), ma anche uno stipendio annuale per i componenti dell'Ufficio<sup>83</sup>. Si riscontra una notevole incertezza terminologica nei decreti e nelle leggi del periodo, per cui a volte è difficile capire se si tratti sempre dello stesso ufficio (con nome diverso), oppure si tratti di qualche deputazione creata *ad hoc*, come ad esempio nel 1541-1542 quando si trovano i « *deputati alla provvisione de frumenti* », che firmano le loro lettere insieme al Doge

---

<sup>79</sup> A. C. G., Ms. 427: *Leges constitutiones atque decreta ad magistratum Censorum... attinentia*, c. 68 e sgg.; per i regolamenti del periodo '400-500, cfr. anche A. C. G., Ms. 34, 1074, 1075. Il ricco fondo dell'ufficio è conservato in A. C. G. con atti a partire dal 1518.

<sup>80</sup> Cfr. V. Polonio, *L'amministrazione della Res publica genovese fra Tre e Quattrocento*. *L'archivio « Antico comune »*, in « *Atti della Società ligure di storia patria* », XCII 1977, pp. 37-38, 141-148; A. S. G., Biblioteca, Ms. 85, cc. 167 e sgg.; qualche cenno in J. Heers, *Gênes au XV<sup>e</sup> siècle*, Paris 1961.

<sup>81</sup> A. C. G., Ms. 288: G. Pallavicino, *Raccolto di varie antichità*.

<sup>82</sup> *Le leggi... M.D.XXVIII*, cit., c. 13 r: « *provederanno i detti procuratori che ogni anno in stagion convenevole, siano portati a Genova frumenti; e ciò affinché più facilmente habbia essecutione, haveranno Podestà per far condurre il frumento, di far compre e qual si voglia contratto... e contrattare tutti i frumenti condutti... alla presente città... e di distribuire per testa i comprati* ».

<sup>83</sup> A. S. G., Biblioteca, Ms. 30.

(e la documentazione è conservata nel fondo dei Procuratori): segno inequivocabile, comunque sia, dell'attenta e oculata cura con cui si seguiva il problema <sup>84</sup>.

A partire dagli anni Cinquanta, poi, si fa molto più ricca la documentazione rimasta; da essa risulta non solo l'attenzione con cui l'ufficio si occupa della situazione della città e delle riviere, e la complessa trama di corrispondenti nel resto dell'Italia e in Europa, ma come nei momenti di crisi e di carestia curi direttamente anche la distribuzione del pane nei quartieri, come nel 1560 <sup>85</sup>.

La svolta è tra la fine del 1563 e gli inizi del 1564: il 24 gennaio viene istituita la nuova magistratura dell'Abbondanza. Nella motivazione che introduce la legge si scorgono i diversi generi di preoccupazione che i « mancamenti di vettovaglie » creano nel governo della Repubblica: i motivi che hanno portato a questa scelta sono stati « il servizio di Dio rispetto a poveri e la cautela dello Stato per tutti li casi che possono succedere » <sup>86</sup>.

L'ufficio era formato da quattro patrizi nominati dai Collegi, più un Procuratore nominato dal Senato; restavano in carica due anni con sostituzioni semestrali (il procuratore invece solo per un anno, anche se poi negli anni Ottanta spesso non si elesse più il procuratore). Doveva curare la dotazione di una scorta di grano e granaglie, e aveva giurisdizione in « tutte quelle cause nelle quali in qualsivoglia modo avrà o pretenderà di avere interesse »; in più aveva anche giurisdizione penale su tutto il mondo del lavoro legato al ciclo del grano e del pane (mugnai, panettieri, etc.) e « qualsivoglia altra persona di che grado e condizione si sia, per le cause toccanti alla cura di detto ufficio e in denari e nelle persone, sino all'ultimo supplicio exclusive » (ma sul problema della giurisdizione penale cfr. § 7). Aveva potere di comando sui padroni di navi, e controllava minutamente tutto il commercio all'ingrosso e al minuto del grano, della farina e del pane (insieme ai Censori, cui è rimasto il potere « di far osservar la meta »); si viene così a creare un sistema in cui i panettieri sono ancora artigiani liberi, formalmente, ma di fatto il sistema dei prezzi

---

<sup>84</sup> A. S. G., Camera, Finanze, 18.

<sup>85</sup> A. S. G., Antico Comune, 165.

<sup>86</sup> *Leges ordines et decreta Perillustris Magistratus Annonae*, A. C. G., Ms. 759.

amministrati e dei rifornimenti obbligatori presso l'ufficio creò una situazione tale che nei decenni successivi, come vedremo, si discusse a lungo se giungere anche per la panificazione ad un sistema pubblico. Compito dell'Abbondanza era fare sì che in città non mancasse mai il « pane alla finestra », o « pane venale », il pane che veniva consumato soprattutto dai ceti medio-bassi.

Un'eco delle discussioni che ci furono in città tra fine Cinquecento e inizi Seicento (a parte la questione della panificazione pubblica) si ritrova in molte pagine degli scritti di Andrea Spinola, che abbiamo già ricordato. Col passare degli anni la sua riflessione diventa sempre più approfondita e più estesa (l'ultima stesura della voce « Annona » dei suoi *Ricordi*, raggiunge i 142 paragrafi, 30 pagine manoscritte)<sup>87</sup>. Di questa riflessione ricorderemo qui solo alcuni pensieri della primissima redazione. Innanzi tutto cambiare il nome dell'Ufficio, « credendosi il volgo che sia chiamato così perchè debba far correr fiumi di pan cotto, come in cuccagna »! Ma già da queste parole emerge come fossero presenti nel patriziato genovese due concezioni dell'Abbondanza non sempre coerenti, e di cui abbiamo trovato eco nella legge istitutiva (« servizio di Dio »/ « cautela dello stato »). Nella visione dello Spinola dominante è l'aspetto « cautela dello stato »:

Il principale fine del nostro magistrato dell'annona non ha da esser di far mangiar il pane a buon mercato per alcun tempo, ma di tener talmente provisti li granari pubblici che sopravvenendo accidenti di carestia, ci sia spatio di far nuove provigioni<sup>88</sup>.

E' un problema centrale nella storia degli stati d'ancien regime, cui neanche Genova sfugge<sup>89</sup>. La coscienza del carattere strategico che avevano i rifornimenti alimentari nel mantenimento dell'ordine sociale farà sì che nel 1576, quando si riformeranno le leggi « costituzionali » della Repubblica, l'ufficio di Abbondanza sarà uno dei pochi cambiati nella composizione: a farne parte venne chiamato anche un rappresentante dei ceti non nobili (« cum et ipsi Reipublicae onera subeant et patiantur, ae-

---

<sup>87</sup> A. C. G., Ms. 59, cc. 39 r-53 v.

<sup>88</sup> B. C. B., mr. XIV. I. 4 (3), pp. 155-160.

<sup>89</sup> C. Tilly, *Food Supply and Public Order in Modern Europe* in C. Tilly (ed.), *The Formation of National States in Western Europe*, Princeton 1975, pp. 380-455.

quum est etiam eos Reipublicae commodis et fructibus perfrui et gaudere »)<sup>90</sup>. A dividere le responsabilità (anche se da una posizione del tutto minoritaria) era insomma chiamato qualche esponente emergente del ceto « borghese ».

Un secondo momento di intervento, sempre sul fronte dei consumi popolari, si ebbe nel 1588 con la creazione congiunta dei Provvisori del vino e dei « fondachieri da vino »<sup>91</sup>. L'interesse dell'iniziativa non deriva solo e tanto dal fatto di aver istituito un ufficio che curasse gli approvvigionamenti in questo settore quanto di aver creato contemporaneamente una rete distributiva in regime di monopolio. La legge infatti prevedeva che si aprissero in città 17 punti di vendita per i vini comuni e 4 per i vini pregiati; e che solo nei fondachi suddetti si potesse vendere vino al minuto, senza che però questi diventassero delle osterie (era fatto espresso divieto di poter mangiare nei fondachi)<sup>92</sup>.

A sentire un giurista di metà '600, Raffaele della Torre, che stese un breve scritto sulla giurisdizione di quest'ufficio, uno dei principali motivi che spinse la Repubblica a provvedere la « povera » gente di « mano pubblica » fu « per levare le taverne nelle quali per lo avanti si vendeva il vino alla gente minuta, commettendosi in esse molte frodi e di fatto tanto diverse che era impossibile... che si potessero proibire dal Pr.mo magistrato de censori », e l'elenco dei prodotti ricordati con cui si adulterava il vino è impressionante: acqua (naturalmente!), e poi allume, uova, olio, castagne, miele, etc.<sup>93</sup>. Dopo un periodo di sperimentazione, venne, come vedremo, reistituito nel 1593.

6. Ma nel frattempo anche a Genova arriva la carestia<sup>94</sup>. Già nel

---

<sup>90</sup> *Leges novae Reipublicae Genuensis*, § 38 (Mediolani, Apud Antonium de Antoniis, 1576, c. 19 r.). Sulle *Leges novae* cfr. R. Savelli, *La repubblica oligarchica. Legislazione, istituzioni e ceti a Genova nel Cinquecento*, Milano 1981.

<sup>91</sup> A. S. G., Archivio segreto 1027 (219). Già nel 1586 vi era stato un parziale tentativo (*Ibid.*, fasc. 160, e A. S. G., Biblioteca, Ms. 85).

<sup>92</sup> Tra le prime denunce che fecero i cavalieri al magistrato vi fu, ad esempio, l'aver sorpreso una persona che mangiava fichi sulla porta di un fondaco (A. C. G., Provvisori del vino, 583 e 767).

<sup>93</sup> A. C. G., Ms. Brignole Sale, 105.C.2 (*Memorie diverse et altre cognitioni appartenenti all'Ill.mo Magistrato de Provvisori del Vino*) pp. 29-39.

<sup>94</sup> Per Firenze, ad esempio, cfr. D. Lombardi, *Poveri a Firenze. Programmi e*

settembre 1590 i Collegi possono scrivere in una delibera « la penuria di vettovaglie che con molta ragione si può temere che ci soprastia ». Ma la situazione, nonostante i primi provvedimenti sembra volgere rapidamente al peggio: nel dominio « molti... sono astretti a pascersi di erbe »; l'ufficio dei poveri « non sa più dove voltarsi per pascere i poveri della città »<sup>95</sup>. Il sistema degli uffici, e delle relazioni esterne dell'Abbondanza, riuscì a far fronte alla situazione di emergenza, anche se con costi non indifferenti per le casse dei singoli uffici.

Come racconta in una pagina giustamente famosa Antonio Roccatagliata (già cancelliere della Repubblica):

Nel principio dell'anno 1592 cambiò la fortuna dei Genovesi, sazi ormai delle sventure loro... dalle parti settentrionali di Danzica, Lubeca... [giunsero] con gran meraviglia, non che della città e di tutta la cristianità, ma del mondo tutto, cento trenta navi cariche di frumento e d'altri viveri<sup>96</sup>.

Anzi, erano ormai tante le scorte, che furono necessari interventi straordinari per smaltirle, imponendo acquisti obbligatori ai cittadini che nella tassa dell'anno precedente erano stati censiti per un imponibile superiore alle 10.000 lire<sup>97</sup>.

La situazione non era comunque facile neppure sul fronte dell'Ufficio dei poveri. Nel giugno del 1592 al lazzeretto vi sono più di 870 persone; a settembre sono scese a 665, ma in città gli assistiti assommano a 2150<sup>98</sup>.

Le dimensioni economiche degli interventi pongono in discussione anche gli assetti istituzionali: quale autonomia di spesa può avere il governo della Repubblica? E gli uffici? Sono adeguati ai compiti che devono affrontare? E così dal 1592, sull'onda delle conseguenze della grande carestia, si assiste in Genova a un esteso dibattito sull'organizzazione de-

---

*realizzazioni della politica assistenziale dei Medici tra Cinque e Seicento*, in *Timore e carità* cit. p. 170 e sgg.

<sup>95</sup> Le frasi citate sono tolte da documenti ufficiali (delibere e relazioni): A. S. G., Archivio segreto 1028 (14 e 25).

<sup>96</sup> A. Roccatagliata, *Annali della Repubblica di Genova...*, Genova 1873, p. 158; e cfr. G. Giaccherò, *Origini e sviluppi del Porto franco genovese*, Genova 1972.

<sup>97</sup> A. S. G., Archivio segreto 1028 (52) e 1559.

<sup>98</sup> A. S. G., Senato, Sala Senarega 16.

gli uffici e sulla loro autonomia. Vedremo subito gli sviluppi particolari, settore per settore; ricordiamo però quale fu uno dei risultati di questa discussione.

Tra il novembre del 1592 e il marzo del 1593 è approvata una legge in cui, oltre a trattare del problema delle possibilità di spesa ordinaria e straordinaria dei Collegi e del Minor consiglio, si stabilisce anche che ogni anno tutte le magistrature che « maneggiano denari » debbano presentare i loro bilanci ai Supremi Sindacatori, una magistratura di controllo per eccellenza, cui è ora data una competenza del tutto nuova<sup>99</sup>.

Dalle prime relazioni che vengono presentate, risulta chiaro come i Supremi non svolgessero un mero controllo contabile, ma come dessero pure un giudizio complessivo sulla gestione economica degli uffici: le relazioni per l'anno 1594 (presentate però nel gennaio 1596) affrontano la questione dei debiti dell'Abbondanza e i problemi contabili che ne derivavano; ma discutono anche della cattiva gestione dei Censori, sottolineando l'esigenza che tutti i conti fossero chiusi annualmente.

Tra le magistrature che vengono sottoposte al controllo vi sono, oltre a quella dei Poveri, anche gli Ospedali di Pammatone e degli Incuabili. L'interesse del fatto non deriva solo dal giudizio che viene espresso (non hanno nulla da rilevare « tenendo conto che li magistrati de l'una et l'altra cura procedino con quella delligenza che si conviene »); ma perché ciò chiaramente segna la conclusione di un processo: da un punto di vista formale i due enti sono ancora completamente autonomi (cooptano ed eleggono i protettori, hanno giurisdizione, hanno le loro entrate, etc.); di fatto sono considerati del tutto integrati nelle strutture della Repubblica, tanto che alla suprema magistratura di controllo devono sottoporre i loro bilanci<sup>100</sup>. Ma gli esiti di questo dibattito sulle strutture amministrative della Repubblica non furono limitati a questo solo controllo *ex post*.

In tutti gli uffici di cui abbiamo trattato le discussioni furono ampie e affrontarono sia problemi particolari di organizzazione interna, sia questioni più generali, che toccavano le radici dei problemi.

---

<sup>99</sup> A. S. G., Archivio segreto 1028 (86).

<sup>100</sup> Le prime relazioni dei Supremi Sindacatori in A. S. G., Archivio segreto 1651 (6); per gli anni successivi, cfr. A. S. G., Archivio segreto 1654, 1655; Antica finanza 708, 709; Senato, Sala Gallo 566.

Partiamo dall'Ufficio dei poveri. Nel giugno 1592 presenta un'allarmata relazione ai Collegi: negli ultimi due anni le uscite hanno superato di circa tre volte le entrate (140.000 lire contro le 40.000 di entrate ordinarie). Continuando così, la situazione sarebbe irrisolvibile. Bisogna affrontare il problema alla radice:

il magistrato de suddetti poveri va considerando che per necessità conviene a ritrovare qualche forma di essercitio, mediante il quale una gran parte de sudetti poveri habbino modo di procachiarsi il vivere con il loro travaglio<sup>101</sup>.

Chiedono perciò interventi di tipo protezionistico per l'arte della seta (« in tutto abbandonata ») e per la lana. In settembre l'ufficio ritorna alla carica, non solo presentando una relazione più dettagliata, ma facendola accompagnare da un memoriale di Giulio Sale, in cui si spiegano i vantaggi che verrebbero alla città nel suo complesso, oltre che ai poveri, da un intervento che sviluppasse la manifattura della lana:

E' incredibile per quante mani e persone quasi tutte miserabili passa la lana, avanti si riduca in Panno, onde che le migliaia de Poveri vi si occuperanno senza vivere otiosi, e ricorrere ogni di a quest'elemosina, che è impossibile fuori dell'aiuto divino e del Ser.mo Senato che si sostenga<sup>102</sup>.

La relazione dell'Ufficio è poi molto articolata; non solo riprende il discorso già avviato su lana e seta (« augumentando la mercede a i manufacturieri e vietando l'uso... de panni di seta foresteri »); ma si allarga a delineare diversi interventi di carattere fiscale e non, in modo da garantire una diversa e più stabile entrata all'ufficio stesso. Tra queste ci sembra giusto evidenziarne alcune:

Che il mag.co Ufficio della misericordia dell'elemosina che fa a poveri de carroggeti per essecutione delle sue colonne, lassì disponere al m.co Ufficio de poveri al sudetto uso.

L'ufficio vuole evitare la dispersione degli interventi e giungere a una qualche forma di centralizzazione e unificazione dell'assistenza in città.

Che si dieno et assignino tutte le comunaglie del Dominio all'ufficio de poveri, accioche egli possa procurar sopra di esse qualche buon introito, che se ben son regalie del Principe, son però tutte occupate et usurpate da particolari.

Questo tema di un maggior controllo delle « comunaglie » si ricollega ad

---

<sup>101</sup> A. S. G., Senato, Sala Senarega 16.

<sup>102</sup> *Ibid.*

un'ulteriore proposta che ritroviamo in un altro memoriale dell'ufficio (siamo ormai agli inizi del 1593)<sup>103</sup>, e in cui si propone « di mandar molti garzoni e le masnate intiere in l'Isola di Corsica a lavorare ». Evidentemente si rendevano conto che i destini manifatturieri della città erano definitivamente compromessi (o che comunque un'inversione di tendenza avrebbe richiesto molto tempo), e perciò si scelgono degli interventi più limitati, ma anche più veloci negli effetti. È in questo testo che troviamo il primo riferimento a nuove « regule » dell'ufficio « con le quali si possa il tutto ben reggere e governare ». Mentre del resto non sappiamo gli esiti (o possiamo indovinarli), queste furono rapidamente approvate<sup>104</sup>.

Siamo ormai di fronte ad un ufficio della Repubblica con tutto il suo complesso apparato burocratico (che va dal cancelliere al rettore del lazzaretto, ai fornai della fabbrica del pane, e ai cavalieri). L'unico elemento di raccordo con la tradizione è il mantenimento del sistema elettorale così come era stato riformato nel 1584: sono il Senato e l'Ufficio che nominano i successori all'Ufficio stesso (solo nel 1621 passerà la legge in base alla quale anche l'Ufficio dei poveri è nominato, come gli altri, da Collegi e Minor consiglio). Le regole stabiliscono in modo molto dettagliato tutta l'organizzazione del lavoro dell'Ufficio, i compiti e le competenze dei dipendenti, i loro stipendi; il sistema di distribuzione e controllo dei documenti che davano diritto all'assistenza nei quartieri (e le eccezioni per i « poveri vergognosi »)<sup>105</sup>; le penalità per i contravventori alle disposizioni (ad esempio chi la domenica mattina arriva tardi alla distribuzione, riceve metà del pane e niente elemosina). Resta comunque una certa equivocità lessicale per quanto riguarda la distinzione dei poveri « miserabili » che possono avere il pane « a casa », e quelli che pos-

---

<sup>103</sup> *Ibid.*

<sup>104</sup> Una copia coeva manoscritta in B. C. B., mr. III. 4. 13, cc. 318-333; e a stampa in *Regole, ordini et capitoli... dell'Ufficio de poveri*, Genova, Pietro Giovanni Calenzani 1659, e ristampato inalterato (ma con aggiunte) Genova, Antonio Casamara 1684 (da cui cito).

<sup>105</sup> I poveri che vogliono l'assistenza devono presentarsi con tutta la famiglia di fronte al magistrato: « solamente se si trattasse di qualche persona nobile ch'a giudizio di esso M. Ufficio non dovesse quivi appresentarsi, che in tal caso con tutti li otto voti potranno deliberargli quel suffragio che parerà loro, con fare però nota di coloro che l'haveranno raccomandata ».

sono (devono?) andare al lazzeretto, in quanto sono definiti sostanzialmente nello stesso modo.

Il lazzeretto manterrà comunque, in questo scorcio del secolo, la sua popolazione variabile: 221 nell'ottobre 1594, 513 nel giugno 1598, 340 nel 1599. Ma probabilmente al lazzeretto non finivano solo gli « stropiati », gli « inhabili », i ragazzi « tignosi »; come afferma un decreto del 1635 vi erano « guidoni e furbi... genti robuste e ingegnose che l'occupano per stanza, se ne servono per bottega e traffico, e non manca chi vi habbi già fatto grosso guadagno »! Non possiamo dire quali fossero i « grossi guadagni », certo però che il lazzeretto tese a diventare una struttura stabile e complessa, come sta, tra l'altro, a dimostrare un'ordinanza del 1597 sui prezzi delle merci che si potevano vendere all'interno<sup>106</sup>.

Che nel patriziato vi fosse una qualche volontà di riordinare le principali strutture assistenziali emerge anche dal fatto che nel 1594 assistiamo ad un intervento formalmente ben più radicale con la « societas » dell'Ospedale di S. Giovanni Battista, « la scuola dei poveri putti orfani »: il 14 febbraio 1594 il Senato la scioglie d'imperio, ricorrendo alla legge « de conventiculis » del 1576, una legge che doveva provvedere a che « conventiculae quae, sub imagine boni aut privatae hylaritatis, iniquis consiliis ac perfidis tractatibus viam aperuerint, omnino tollantur »<sup>107</sup>. È abbastanza curioso che si sia fatto ricorso ad una legge che nelle intenzioni del legislatore doveva servire a combattere le organizzazioni politiche, e visto che non si voleva certo disfarsi dell'Ospedale: infatti il mese successivo il Senato riforma l'organizzazione dei Protettori, assumendosi il potere di nominarli; a questo punto non può non suscitare meraviglia il fatto che la metà dei protettori nominati dal Senato appartenesse alla società del « Divino amore »<sup>108</sup>.

Sulla linea della « pubblicizzazione » si colloca anche la costituzione del Magistrato del riscatto degli schiavi nel 1597, che interviene così in un settore tradizionalmente connesso alle diverse « societates », come pu-

---

<sup>106</sup> A. C. G., Albergo dei poveri, Ufficio dei poveri, atti diversi 10, e riguarda: pane, vino, formaggio salato e sapone.

<sup>107</sup> *Leges novae*, § 55 (ed. cit. c. 26 v.).

<sup>108</sup> A. S. G., Biblioteca, Ms. 39; B. C. B., mr. III. 4. 13, cc. 215-217; A. C. O., n° 1272, *Diversorum et legatorum 1587-1608*.

re lo scioglimento (nel 1603) di un'altra *societas* « *recipiendorum convalescentium ex hospitali exeuntium* »<sup>109</sup>. Tutti questi interventi si collocano su una linea abbastanza unitaria, e cioè quella del togliere terreno alle *societates*. Certo è che, però, sempre nello stesso 1603, un'altra *societas* in cui la presenza del « Divino amore » è documentata, viene regolarmente autorizzata<sup>110</sup>.

Diversi erano i problemi che dovevano affrontare le magistrature anonarie, e l'Abbondanza in specie. La carestia del 1590/1591 aveva esposto l'Ufficio in termini veramente preoccupanti sul mercato dei capitali; ma per il governo della Repubblica, e per il magistrato stesso, non si trattava solo di risanare un bilancio deficitario, ma di dare all'Ufficio strutture e compiti tali che vi potesse far fronte in termini realistici ed economicamente convenienti. Subito dopo il grande arrivo del grano dal Nord, venne presentato ai Consigli della Repubblica un progetto di trasformazione istituzionale dell'Abbondanza. E' utile citare una parte dell'introduzione del progetto di legge perché descrive molto bene l'affastellarsi di incombenze che si erano avute nell'Ufficio:

esso Magistrato solo non può resistere a tante fatiche e travagli che giornalmente gli apporta il negozio... in provvedere la Città di frumento et oglio, et intendere insieme nella cura della fabrica del pane, vendita et distribuzione di esso, et del frumento et oglio, e nelle transgressioni de molinari, farinotti e fornari, e nel dar le mete del pane dentro della Città e nelle tre Podestarie<sup>111</sup>.

La proposta è di aumentare il numero dei componenti l'Ufficio (portandoli a otto più un procuratore come coordinatore), di innanzarlo nella scala gerarchica delle magistrature (con diritto di leva su tutte tranne che i Supremi sindacatori e l'Ufficio di S. Giorgio), e di dividere in due le competenze:

quattro... habbino solamente cura particolare di provvedere la città di frumento et d'ogni altra sorte di vettovaglie et oglio necessario... gli altri quattro habbino solamente cura particolare del smaltimento delle vettovaglie, fabbrica del pane, distribuzione e vendita di esso... e d'intendere sopra tutte le transgressioni.

---

<sup>109</sup> A. S. G., Archivio segreto 1028 (219) (per il riscatto degli schiavi); Archivio segreto 1651 (37), per la *societas convalescentium*.

<sup>110</sup> Cfr. supra nota 44.

<sup>111</sup> A. S. G., Archivio segreto 1028 (55), 20-27 febbraio 1592.

Ma nonostante il voto favorevole ottenuto, vi fu evidentemente qualche intoppo tale per cui sul momento non se ne fece nulla; in quei primi mesi del 1592 l'attenzione dei Collegi è sempre rivolta al risanamento dei debiti che continuavano a produrre interessi passivi sulle fiere dei cambi. Ci si scarica nel frattempo della produzione del « pan buffetto » (un pane di qualità superiore) appaltandone la fabbricazione<sup>112</sup>; passata l'estate si riaffronta il problema dei compiti dell'ufficio.

Una deputazione svolge un'inchiesta e presenta una relazione in cui, oltre agli aspetti più propriamente finanziari, si discute anche della natura e della finalità dell'Abbondanza, riprendendo in parte i risultati che erano già stati acquisiti nei consigli a febbraio (aumento numerico dell'Ufficio e diritto di leva); ma incominciano a circolare idee nuove: la deputazione è favorevole a creare un portofranco a Genova e uno a La Spezia, mentre si dichiara (coerentemente) contraria ad aggravare la gabella del grano (« per esser cosa troppo odiosa a popoli et di carico a quelli che devono condurre grani »); propone anche una commissione di inchiesta sulla passata gestione con poteri sanzionatori (ma ci si accorda solo sul fatto che dovrà « riferire ai Collegi »). Si delineano poi chiaramente due ipotesi estreme:

detto ufficio non vadi più appresso alla negociatione et a voler provvedere tutta la città di vettovaglie, ma che solamente ne faccia un deposito il quale possa servire per le necessità che occorressero.

E all'opposto:

che detto ufficio abbracciasse il fare tutta la provigione della terra et che per haverli il consumo facesse fare tutta la fabrica del pane venale<sup>113</sup>.

Ma dallo scontro delle diverse ipotesi uscì fuori ben poco, anche perché il risanamento del debito passato restava il problema principale<sup>114</sup>.

---

<sup>112</sup> « Con obligo di prendere a pigione li forni dal detto Ufficio e comprar il grano da fabricar il detto pane del peso e qualità che conviene et accorderà detto Ufficio », *Ibid.*, fasc. 67 (3 luglio 1592).

<sup>113</sup> A. S. G., Archivio segreto 1028 (55, 72); Senato, Sala Senarega 16.

<sup>114</sup> A. S. G., Archivio segreto 1028 (81), 10-12 dicembre 1592 Oltre a dettagli tecnici sull'organizzazione interna è ratificato il diritto di leva e viene sancito che gli « ufficiali di Abbondanza debbano essere sindacati finito munere da Sig.ri Supremi, de dolo solamente ». Il problema delle responsabilità dei membri dell'Ab-

Che non vi fosse un orientamento unitario sui problemi delle magistrature annonarie lo si può desumere anche dal fatto che sempre nel settembre 1592 la proposta di rinnovo della legge sui fondachi da vino non passò <sup>115</sup>.

Fu necessario aspettare il gennaio del 1593 perché qualcosa cominciasse a muoversi: innanzi tutto venne approvata una legge che istituiva *ex novo* la magistratura dei provvisori del vino <sup>116</sup>: uno dei punti salienti è che i « fondachieri », quei « pubblici funzionari » che avrebbero dovuto vendere il vino al minuto, sarebbero stati eletti da Collegi e Minor consiglio (e vengono aumentati a 24: 15 per i vini comuni, 2 per gli amabili, moscatelli « e altri vini grandi forastieri »; 3 per i « vini esquisiti », per malati e forestieri; 4 per fuori città). Analogo corpo elettorale anche per il cancelliere dell'Ufficio.

Una struttura simile è poi messa in piedi nel novembre dello stesso anno anche per quanto riguarda l'approvvigionamento e la distribuzione dell'olio, staccandola completamente dall'Abbondanza <sup>117</sup>. È anche questa una magistratura composta da cinque nobili che durano in carica per 20 mesi (mentre i provvisori del vino restavano per 15). E visto che l'olio era anche un prodotto locale, tra i compiti del magistrato non vi è solo quello dell'importazione e della distribuzione al minuto in città, ma quello di regolamentare e curare i flussi commerciali nel dominio.

Si evidenzia, insomma, sempre più il passaggio da un sistema di controlli sui prezzi al dettaglio (come avveniva nel Quattrocento con la magistratura dei Censori) a un sistema di intervento diretto delle magistrature sui momenti costitutivi del mercato dei rifornimenti, con un oc-

---

bondanza e dei loro sottoposti doveva essere stato evidentemente molto discusso, e qualche sospetto su responsabilità individuali era probabilmente emerso, se nel 1595 Battista della Torre così scriveva in un suo memoriale: « esso ufficio ne ha mai havuto leggi ne bono ordine, ma tenuto scriptura molto intricata; de qui hanno havuto facilità e ministri tristi come è detto di rubare e se si fussi fato impicar quel di essi che have nelle mani, saria stato exemplo alli altri » (A. S. G., Senato, Sala Senarega 1192 bis).

<sup>115</sup> A. S. G., Archivio segreto 1028 (71).

<sup>116</sup> A. S. G., Archivio segreto 1028 (85). In alcuni manoscritti si riporta questa legge con il titolo « Nova institutio »: cfr. A. C. G., Ms. 760.

<sup>117</sup> A. S. G., Archivio segreto 1028 (114); A. C. G., Ms. 762.

chio rivolto ai ceti subalterni (quando si discute del ricorrere preferibilmente a censi anziché a cambi, si annota: « il comodo et incommodo che di qui deriva, spetta finalmente tutto a poveri, per cui particolarmente è stato istituito tale magistrato »)<sup>118</sup>.

Ma se vino e olio non sembrano per il momento creare difficoltà è sempre l'Abbondanza e il sistema dei rifornimenti frumentari a crearne: risanato il debito, i problemi si ripresentano daccapo. Vi è un documento che chiude degnamente i dibattiti e le soluzioni avviate nel Cinquecento e che prospetta ciò che si affronterà nel secolo successivo; ed è il frutto della penna di Battista della Torre (un personaggio interessante e dai molteplici interessi). Chiaramente non sono tutte idee sue, ma le sintetizza con notevole icasticità: della Torre, per essere concisi, vuole che sia il magistrato di Abbondanza in prima persona a fare tutto il pane « venale » della città<sup>119</sup>.

Se è solo l'Abbondanza a fare il pane, non vi saranno più problemi di scorte (o troppo scarse o eccessive), proprio perché sarà molto più programmabile l'approvvigionamento di grani: « e verrà la città a esser sempre provvista, cosa da far gran stima per la sicurezza del viver nostro »; in secondo luogo

il povero popolo di questa città mangierà un poco di bon pane che in vero è poca carità farli mangiar un pane cossì tristo come segue da molti anni in qua, per tante mescolanze fatte oltra dello ufficio ... da molinari e fornari.

È così che si avvia la progettazione nei più diversi aspetti (finanziari, burocratici, urbanistici) della creazione di un nuovo sistema di forni pubblici. Anche perché la sfiducia nei meccanismi del mercato era totale: « il lasciare il negozio libero, sperando che li negozianti debano loro far questo traffico, ha molti più inconvenienti e con tanto pericolo del stato che non ci pare a modo alcuno dovergli pensare ».

Abbiamo così delineato alcuni momenti qualificanti della costruzione di alcuni « apparati dello stato » genovese nel Cinquecento. Certo, vi sono molte particolarità e peculiarità: sono dotati di un sistema di bilan-

---

<sup>118</sup> A. S. G., Archivio segreto 1028 (167).

<sup>119</sup> A. S. G., Senato, Sala Senarega 1192 bis: memoriale presentato ai Collegi l'8.5.1595; altri documenti suoi e dei suoi colleghi e amici in B. C. B., mr. VII. 4. 40 e A. S. G., Archivio segreto 1651 (52).

ci autonomi, spesso sono indipendenti anche da un punto di vista funzionale, hanno origini in associazioni private, che diventano « pubbliche » in modo impercettibile e progressivo; per lungo tempo non sono sottoposte a controlli. Ma intorno agli anni '90, un po' sotto la spinta di avvenimenti contingenti, un po' per esigenze stesse del patriziato, si cerca di mettere ordine: si attivano gli strumenti di controllo sui bilanci; le nomine passano sempre più attraverso istanze centrali della Repubblica (i Collegi, il Minor consiglio).

Il patriziato svolge un'accurata vigilanza anche sui gradi inferiori delle magistrature: cancellieri e « fondachieri » sono eletti dal Minor consiglio, tra i ceti non nobili, ma con procedure analoghe a quelle con cui si nominano i patrizi che vanno a dirigere le magistrature; proprio perché gli amministratori di questi enti sono quelli che garantiscono la continuità amministrativa in un sistema in cui la rotazione delle cariche impediva il formarsi di tecnici-professionisti.

È proprio il rapporto del tutto particolare che intercorre tra il patriziato e il « suo » stato che permette di tentare una spiegazione di un altro aspetto della struttura dello stato genovese nel Cinquecento.

7. È stata recentemente richiamata l'attenzione su un pensiero di Guicciardini, in cui questi afferma: « non biasimo interamente la giustizia civile del Turco, che è più presto precipitosa che sommaria, perchè chi giudica a occhi serrati espedisce verosimilmente la metà delle cause giustamente »<sup>120</sup>, a significare l'urgenza con cui erano sentiti i problemi di una giustizia veloce nell'Italia del Cinquecento. Genova non faceva eccezione. Nel 1489 vi è un decreto di riordinamento di un certo numero di uffici giudicanti, che inizia così: « cum audissent... in civitate magno murmure excitari quod controversie que vertuntur coram magistratibus civitatis... variis artibus et subterfugiis sepe protrahuntur... »<sup>121</sup>.

Si è già ricordato come al magistrato di Misericordia e ai protettori di numerose opere pie furono delegati poteri di giudicare le cause civili secondo la ben nota formula « summarie et de plano, sine strepitu et fi-

---

<sup>120</sup> G. Cozzi, *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino 1982, p. 3.

<sup>121</sup> *Statuto dei Padri del comune della Repubblica di Genova*, a c. di C. Desimoni, Genova 1885, p. 83.

gura iudicii ». È difficile dire quale incidenza avesse sul complesso della vita giudiziaria cittadina questa frammentazione delle giurisdizioni civili. Sembra che si possa intravedere quasi una volontà di moltiplicare intenzionalmente tali sfere di giudizio autonome, proprio per garantire meglio gli uffici (anche se in origine erano *societates*) nell'espletamento delle loro funzioni. Il fatto è che spesso una delle parti in causa era anche l'organo giudicante (si vedano tutte le cause per eredità che contrappongono l'ufficio dei poveri o gli ospedali agli altri ricorrenti).

Questo processo di frammentazione della giurisdizione civile avviene però contemporaneamente ad un altro processo che si può definire di concentrazione delle competenze (prima solo quelle commerciali) nella Rota civile a partire dal 1529<sup>122</sup>. Come spiegare questo fatto? Un'ipotesi plausibile è che si sia voluto privilegiare un soggetto portatore di interessi collettivi, generali, quali erano i protettori di Pammatone o il magistrato di Misericordia, rispetto all'interesse particolare, di questo o quel singolo. La garanzia poi che questi interessi collettivi fossero effettivamente rispettati risiedeva sostanzialmente nel fatto che gli amministratori/giudici erano tutti appartenenti allo stesso ceto (anche se molto diviso al suo interno, sia da un punto di vista politico che sociale)<sup>123</sup>.

Un discorso parzialmente diverso va fatto invece per quanto riguarda la giurisdizione criminale: anche qui la frammentazione delle competenze non solo era un lascito del periodo tardo-medioevale, ma si era sviluppata nel corso del Cinquecento con la nascita e la crescita di diverse magistrature nuove (pensiamo soprattutto all'Ufficio dei poveri e a quello dell'Abbondanza). Una delle conseguenze delle *Leges novae* del 1576 fu il levare da un giorno all'altro questo potere agli uffici e di concentrarlo tutto nella Rota criminale, tribunale formato da tecnici del diritto, *doctores*, e per di più forestieri<sup>124</sup>.

---

<sup>122</sup> *Le leggi... M. D. XXVIII* cit., c. 30 v.

<sup>123</sup> Tutt'altra prospettiva avranno questi temi nel '700, quando non solo si affievolì quella « religione » che sosteneva le opere assistenziali, ma quando anche il problema del mantenimento dei patrimoni nobiliari venne all'ordine del giorno con diversa gravità: di qui l'enorme mole di cause, di cui una traccia non piccola si può trovare nelle raccolte di allegazioni.

<sup>124</sup> Cfr. R. Savelli, *Potere e giustizia. Documenti per la storia della Rota cri-*

Dopo pochi mesi il governo della Repubblica decise di modificare radicalmente il quadro istituzionale che era sancito dalle leggi di Casale, proprio sul tema della giurisdizione delle magistrature. Vediamone la motivazione:

resta rievocata la possanza et balia delli sopradetti Magistrati; la quale se andasse innanzi, apportionaria grandissima confusione et impedimento al maneggio e governo del stato e particolarmente di quelli Ufficij & Magistrati: essendo tutte le cose che si trattano dinanzi di essi di natura che non comportano lunghezza o rigore di libelli e di processi; come bisognaria che osservassero li Giudici criminali; ma conviene che siano essequite con li termini e forme delle regole di essi officij & magistrati<sup>125</sup>.

La proposta passò, anche se con una maggioranza risicatissima in Maggior consiglio (152 a 151); ma nessuno mise più in discussione il problema (neppure durante le famose inchieste sulla giustizia criminale dei decenni successivi). I punti che venivano maggiormente sottolineati nella proposta erano quelli della rapidità e della sommarietà delle procedure in uso di fronte alle magistrature.

Non si può peraltro dimenticare (anche se la questione è difficilmente comprovabile in termini statistici) che chi era sottoposto a queste giurisdizioni era quasi sempre un appartenente ai ceti subalterni; non solo perché molte di queste regole stabilivano espressamente quali fossero le categorie di persone sottoposte alle giurisdizioni « speciali »: innanzitutto i dipendenti dell'ufficio stesso, e, poi, chi era sotto la tutela dell'ufficio (pensiamo ai poveri reclusi al lazzeretto, ai mendicanti che non rispettavano i divieti di questua, etc.).

Ma per far comprendere meglio le diverse angolature sotto cui era visto il problema della giurisdizione criminale, non ci sembra inutile ricordare la motivazione con cui nel 1581 fu rinnovata la giurisdizione criminale della Casa di S. Giorgio (altra struttura « privata », se così si può dire, dello stato genovese): i Collegi hanno considerato

essere interesse publico et essere utile et ispediente alla Republica che li mal fattori et delinquenti possino essere processati et puniti da più giudici, acciochè

---

*minale a Genova alla fine del '500*, in « Materiali per una storia della cultura giuridica », V, 1975, pp. 29-172; e Id., *La repubblica oligarchica* cit.

<sup>125</sup> R. Savelli, *Potere...* cit., p. 71 nota.

procedendo uno troppo dolcemente o trascurando o dissimulando il delitto, possa l'altro castigare et punire li malfattori<sup>126</sup>.

Nella legge viene ulteriormente sottolineata questa motivazione del duplicare le giurisdizioni: si dà potere a S. Giorgio, senza però pregiudicare l'autorità dei Collegi e della Rota criminale, di modo che se un delinquente non riceve una pena conforme agli statuti possa anche essere nuovamente giudicato.

La formula ricorrerà anche in una legge del 1607 che regola la giurisdizione dell'Ufficio dei poveri (dal 1540 in avanti questo Ufficio si era visto dare e levare molto frequentemente i poteri sanzionatori in campo penale). Uno dei problemi che più assillava queste magistrature erano i reati commessi a danno dell'ente da persone che non fossero né dipendenti né assistiti. Il tipico caso era quello del furto a danno dell'Ufficio commesso da un « estraneo »:

essendo seguito l'anno passato un furto in detta fabrica di uno che non era ministro, non poté detto ufficio proceder, fu bisogno farne denontia alla Mag. Rota criminale, del quale furto ancora pende la causa<sup>127</sup>.

Queste magistrature chiedevano una giustizia rapida (che certo la Rota non poteva fornire) proprio perché doveva avere una notevole forza deterrente. Tra le prime richieste che gli appena istituiti Provvisori del vino presentano ai Collegi vi è quella di un chiarimento sui loro poteri giurisdizionali: vogliono sapere se, e in che modo, possano fare grazie, e se possano condannare al carcere e ai tratti di corda « sendo la pena della corda ad esempio e terrore a delinquenti »<sup>128</sup>.

L'ordine cittadino era garantito con ospedali, pane, vino, olio, un po' di lavoro, e qualche tratto di corda.

---

<sup>126</sup> A. S. G., Archivio segreto 1027 (63).

<sup>127</sup> *Regole ... dell'Ufficio dei Poveri* cit., p. 65.

<sup>128</sup> A. C. G., Provvisori del vino 430 (documento del 20 ottobre 1588).